



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

N. protocollo 1928/2024

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VASTO Decreto

**Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura
(delibera C.S.M. del 3 luglio 2024)**

Il presente progetto è redatto in applicazione dell'art. 11 della circolare sul nuovo progetto organizzativo.

Difatti, esso è redatto entro il termine di sei mesi dall'avvenuta immissione in possesso dello scrivente nelle funzioni di Procuratore della Repubblica di Vasto il giorno 10 luglio 2024.

Esso avrà validità sino al **31 dicembre 2025**, dovendosi poi formulare la nuova progettualità per il quadriennio 2026- 2029 entro il 25 marzo 2025, secondo quanto disposto dalla nuova circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura (delibera C.S.M. del 3 luglio 2024).

La proposta è stata comunicata a tutti i destinatari previsti dalla delibera consiliare.

Dopo le interlocuzioni con i componenti l'Ufficio, destinatari di essa, non vi sono state osservazioni al progetto.

Si decreta l'adozione del presente progetto, secondo le regole del format relativo stabilito.

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

A. Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

1. Pianta organica del personale di magistratura

<i>Funzione</i>	<i>Organico</i>	<i>Vacanti</i>
Procuratore della Repubblica	1	nulla
Procuratori aggiunti	no	
Sostituti Procuratori	2	nulla

<i>Funzione</i>	<i>Magistrato</i>	<i>Unità organizzativa</i>
Procuratore della Repubblica	Domenico A.R. Seccia, presa di possesso 10 luglio 2024;	<p>Il ruolo da attribuire al Procuratore della Repubblica è costituito, con pregressa variazione organizzativa depositata il 17 luglio 2024, dal 30% del lavoro attribuito ai Sostituto procuratore, in variazione secondo le determinazioni e la organizzazione del pregresso ed approvato progetto organizzativo edito in data 12 ottobre 2023.</p> <p>Sarà gestito in forma di auto assegnazione, attraverso il calcolo con algoritmo del registro generale informatizzato, ovvero, in alternativa e sino alla necessaria variazione, in forma di una successione cronologica di assegnazione, rispetto al giorno di arrivo delle notizie di reato o degli affari, in grado di rispettare la riduzione del lavoro per il Procuratore della Repubblica del 70%.</p> <p>Così la riduzione dell'attività varrà per le unità organizzative, l'area prima e seconda, i procedimenti generali ex mod. 21, 44, e 45 e i procedimenti civili e le misure di prevenzione, secondo quanto riportato nella parte specifica. L'attività che rientra nei modelli 46 e quella di esecuzione penale è attribuita al Procuratore.</p>
Procuratore aggiunto	NO	

Sostituto Procuratore	dott. Vincenzo Chirico (D.M. 03.05.2020), entrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Vasto in data 28.09.2021;	Prima e terza unità organizzativa; attribuzione procedimenti fuori unità; altro come da seguenti paragrafi specifici
	dott. Silvia Di Nunzio (D.M. 02.03.2021), entrata in servizio presso la Procura della Repubblica di Vasto in data 30.11.2022	Seconda e terza unità organizzativa; attribuzione procedimenti fuori unità. Altro come da seguenti paragrafi specifici

2. Pianta organica della magistratura onoraria

<i>Funzione</i>	<i>Organico</i>	<i>Vacanti</i>
Viceprocuratore onorario	6	2

<i>Funzione</i>	<i>VPO</i>	<i>Unità organizzativa</i>
Viceprocuratore onorario	MARINO Maria Grazia, immessa in possesso il 15/01/2007	Affiancamento sostituti procuratori, e altro come riportato nella parte interessata del format.
	TORRACO Rosalia, immessa in possesso il 22/03/2010	
	FORNAROLA Irma, immessa in possesso il 18/12/2014	
	GRIECO Giovanni, immesso in possesso il 03/08/2017	
	Si dà atto che le due VPO, FORNAROLA e TORRACO, oltre che l'Avv. MARINO, hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie (art. 29 D. Lgs 116/17) e sono state confermate	

	<p>nell'incarico con D.M. 13.12.2022</p> <p>BARBIERI Francesca ha formulato le dimissioni dall'incarico</p> <p>Una unità è vacante e mai stata oggetto di immissione.</p>	
--	---	--

3. Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti
Direttore Area 3 [^] F5 – Dr. Roberta SCIORRA	1 Direttore Amministrativo	2 Funzionari Giudiziari
Funzionario Area 3 [^] F1 – Dr. Mariapia D'AMARIO	3 Funzionari Giudiziari	2 Assistenti Giudiziari
Funzionario – vacante – vacante	2 Cancellieri	2 Operatori Giudiziari
Cancelliere Esperto Area 2 [^] F3 – dr. Concetta DI STEFANO – dr. Daniela DI PIETRO ¹ – dr. Eliana GIACOMUCCI ²	5 Assistenti Giudiziari	1 Autista
Assistente Giudiziario Area 2 [^] F3 – Loredana DI GIUSEPPE – Roberto FUSO	3 Operatori Giudiziari	
Assistente Giudiziario Area 2 [^] F 2 – Daniela MARTINO	2 Autisti	
Assistente Giudiziario – vacante – vacante	2 Ausiliari	

¹ Sovraorganico

² Distacco temporaneo -mutuo cambio con Cammelliere dott. Andrea SPICCIATI, in servizio presso la Procura di Chieti

Operatore Giudiziario area 2^ F1 – Maria Elena ROBERTI Operatore Giudiziario – vacante – vacante		
Conducente automezzi Area 2^ F3 – Teodoro BENVENGA		
Conducente Automezzi – vacante		
Ausiliario Area 1^ F3 – Domenico AQUILANO – Sylvia FIORAVANTE – Silvana D'ERCOLE ³		

4. Risorse tecnologiche e finanziarie

Risorse finanziarie	Disponibilità e destinazione		
<p>Le risorse assegnate dal Ministero della Giustizia appaiono appena sufficienti a coprire la gestione minimale dell'Ufficio. Le somme assegnate vengono impiegate perlopiù per l'acquisto di materiale di cancelleria o informatico; dai dati estratti dal registro 1/A/SG risulta una spesa complessiva nel periodo di riferimento dal 01.01.2022 al 31.12.2023 di euro 273.425,72 con un consistente risparmio di spesa rispetto alla sommatoria delle annualità 2020 e 2021.</p> <p>Per quanto riguarda l'impiego delle risorse finanziarie, ove il Sostituto Procuratore ritenga indispensabile effettuare attività di indagine specialistiche, comportanti spese di particolare impegno economico, derivanti</p>	<p>Per quanto concerne le risorse destinate al pagamento degli ausiliari del Magistrato e delle intercettazioni (capitoli di spesa 1360 e 1363), nonché al pagamento delle spese relative ai Magistrati Onorari che non sono stati ancora confermati e che vengono pagati al di fuori della procedura Giudici.net (cap.1362), delle spese per le missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali (cap.1380.23) e delle spese di traduzione ed interpretariato in favore delle vittime di reato ex d.lgs.n.212/75 (cap.1380.25), l'assegnazione delle somme viene effettuata dalla Procura Generale – Ufficio del Funzionario Delegato sulla base delle comunicazioni di previsione di spesa che, a cadenza quadrimestrale, l'Ufficio provvede ad effettuare ed inviare all'Ufficio Superiore.</p> <p>Sempre a cadenza quadrimestrale, l'Ufficio spese di giustizia in sede provvede ad inviare un consuntivo delle spese effettuate per i capitoli 1360 e 1363 mentre per il capitolo 1362 il consuntivo è a cadenza annuale. Si fornisce di seguito un riepilogo delle spese sostenute nell'anno 2023 e nell'anno 2024 come da tabella.</p> <table border="1"> <tr> <td>Anno 2023</td><td>Consuntivo</td></tr> </table>	Anno 2023	Consuntivo
Anno 2023	Consuntivo		

³ Sovraorganico

ad esempio da un elevato numero di utenze da sottoporre ad intercettazione o da consulenze tecniche di presumibile elevato costo, avranno cura di informare il Procuratore della Repubblica preventivamente all'assunzione della spesa, facendo ricorso all'utilizzo di "visti conoscitivi".

In particolare:

in tema di intercettazione, al solo fine di verificare l'utilità di tale strumento invasivo rispetto all'indagine da svolgere e monitorare la relativa spesa. Analogo "visto" è previsto sulle richieste di proroga, come previsti in seguito;

in tema di liquidazione di compensi ad ausiliari del PM (consulenti, interpreti e custodi), laddove la somma superi l'importo di 10.000 euro.

Anche ai fini del contenimento delle spese di corrispondenza dell'ufficio, i magistrati in servizio dovranno altresì assicurare che il personale delle rispettive segreterie operi secondo le vigenti disposizioni in tema di notifiche e di inoltro della corrispondenza in via informatica.

Cap.1360	70.065,27
Cap.1362	51.588,45
Cap.1363	00,00
Cap.1380.23	00,00
Cap.1380.25	00,00
Anno 2024 (fino al 31/08/24)	consuntivo
Cap.1360	117.927,32
Cap.1362	22.036,05
Cap.1363	68.951,96
Cap.1380.23	00,00
Cap.1380.25	00,00

Risorse finanziarie – Spese di Ufficio

Riguardo alle spese di ufficio l'assegnazione delle somme viene effettuata tramite una ripartizione tra gli Uffici requirenti del Distretto e comunicata all'Ufficio interessato con nota circolare.

Riepilogo delle somme assegnate nel 2023 e nel 2024

Anno 2023		
Cap.1451.14	Cap.1451.21	Cap.1451.22
Toner e drum per stampanti	Carta per stampanti	Spese di ufficio
€3.030,00	€5.110,00	€5.000,00
Anno 2024		
Cap.1451.14	Cap.1451.21	Cap.1451.22
Toner e drum per stampanti	Carta per stampanti	Spese di ufficio
€ 3.000,00	€ 2.250,00	€4.500,00

Risorse tecnologiche

Disponibilità

Destinazione

La strumentazione informatica dell'Ufficio (PC e periferiche) appare insufficiente per la efficiente gestione dell'Ufficio, tenuto conto dell'obsolescenza di diversi PC che non consentono di avviare l'applicativo del processo penale telematico (APP), oramai obbligatorio per la gestione delle archiviazioni. Attualmente l'Ufficio ha in dotazione:	n. 4 PC desktop SO ⁴ Windows 7	- Procuratore, - Sostituti - Procuratori, - Personale Amministrativo, - VV.PP.OO
	n. 14 PC desktop SO Windows 10	
	n. 1 portatile SO Windows 7	
	n. 6 PC portatili SO Windows 10	
	n. 7 Scanner	
	n. 9 Stampanti	
	n. 4 Stampanti di rete	
	n. 3 Pc portatili LENOVO (VPO)	

5. Accesso alle banche dati

L'ufficio, sempre alla ricerca di sistemi investigativi più adeguati, ha in uso le credenziali di accesso a diverse banche dati, tra cui:

- 1 Siatel V2.0 Punto Fisco (per la rilevazione dei dati censiti in anagrafe tributaria e la rilevazione delle schede anagrafiche utili alle iscrizioni);
- 2 Anagrafe dei rapporti Finanziari - Agenzia Entrate (per la rilevazione dei rapporti finanziari delle persone fisiche e giuridiche);
- 3 Telemaco - Camera di Commercio (per la rilevazione dei dati pubblicizzati nel registro delle imprese);
- 4 SISTER – Agenzia Entrate Territorio (per la rilevazione degli immobili, trascrizioni e annotazioni);
- 5 Centro per l'impiego della Provincia di Chieti (per la rilevazione degli iscritti nella provincia: persone fisiche e Giuridiche);
- 6 Anagrafe dei comuni di Vasto, Cupello e San Salvo;
- 7 Gestori di telefonia Tim, Vodafone e Wind-Tre e altre;
- 8 Accesso al portale del Genio Civile (con redazione di prossimo protocollo).
- 9 Avviato l'accesso al portale PASS per l'acquisizione delle richieste e del rilascio dei certificati in ambito giudiziario.

Si evidenzia l'accesso alle banche dati di consultazione giurisprudenziale dottrina e giurisprudenziale Italgure web.

La consultazione delle banche dati di tipo tributario e commerciale sono appannaggio delle sezioni di p.g. e possono essere consultate in condivisione dai componenti l'Ufficio.

Si elencano le BB.DD in uso al personale delle Sezioni di PG, suddivise per aliquote:
ARMA CARABINIERI

- BANCA DATI SDI E BANCHE DATI COLLEGATE
- AGENZIA DELLE ENTRATE
- AFIS

⁴ Sistema Operativo

- SIS.TER (AGENZIA DEL TERRITORIO)
- ARGO- INFOCAMERE
- ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

POLIZIA DI STATO

- BANCA DATI SDI E BANCHE COLLEGATE
- AGENZIA DELLE ENTRATE E BANCHE DATI COLLEGATE
- ARGO – INFOCAMERE
- ANPR

GUARDIA DI FINANZA

- BANCA DATI SDI E BANCHE COLLEGATE
- AGENZIA DELLE ENTRATE
- ANAGRAFE DEI RAPPORTI
- SIS.TER
- ARGO – INFOCAMERE
- ANPR
- INPS
- SERPICO

POLIZIA LOCALE

- SIS.TER
- M.U.D. (Portale Genio Civile)
- Anagrafe Comune di Vasto
- WebGIS Trigno Sinello

Si elencano le BB.DD ed applicativi in uso ai Magistrati:

Procuratore della Repubblica:

- TIAP, SICP, SIDET, APP, Consolle Area Penale, Consolle Area Civile
Dott. CHIRICO Vincenzo:
- TIAP, SICP, SIDET, APP, Consolle Area Penale, Consolle Area Civile
Dott.ssa DI NUNZIO Silvia:
- TIAP, SICP, SIDET, APP, Consolle Area Penale, Consolle Area Civile.

Si elencano le abilitazioni a BB.DD e applicativi in ambito “giustizia” del personale in servizio alle Sezioni di P.G.:

Lgt SPINELLI Antonio	APP, TIAP, CASELLARIO, ADI
Sost. Comm SCARPATO Michele	APP
Lgt SCAMPOLI Stefano	APP
Mar. Ord. REGNICOLI Giulia	APP, TIAP, ADI
Isp. DEL PRETE Mario	APP, CASELLARIO, SICP, NDR
App. SPAVENTA Vincenzo	APP
Ten. GALLO Gabriella	APP

B. Analisi del contesto esterno

1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)

I dati estrapolati dai sistemi informatici e dalle relazioni di polizia giudiziaria, nonché dagli incontri con i rappresentanti apicali delle forze investigative rendono l'appannaggio di una criminalità dedita allo smercio di sostanze stupefacenti, causata dalla vocazione turistica e di massa del territorio del circondario, con annesse e conseguenziale attività criminale predatoria., e di diffusione e circolazione di sostanze stupefacenti , che soprattutto nel periodo estivo, rendono il circondario una piazza appetibile per la cessione ed il traffico di sostanze stupefacenti.

Deve segnalarsi l'incremento, segnalato, di investimenti sul territorio, in materia edile e commerciale, da analizzare accuratamente in ordine alla infiltrazione di propaggini significative di componenti e gruppi della c.d. mafia foggiana e di omologhi gruppi perdenti della camorra napoletana. Si attiveranno procedure idonee attraverso riunioni dell'ufficio con le forze investigative al fine di tratteggiare un percorso investigativo snello ed efficace e compulsare le migliori risorse per contrastare giudiziariamente le condotte di reimpiego e reinvestimento di profitti da reato, attraverso la realizzazione di protocolli e tecniche investigative utili, utilizzando le migliori risorse.

C. Analisi del contesto interno

1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civile del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)

A seguito dell'ultima variazione del progetto organizzativo del 12.10.2023 - approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di L'Aquila il 29.11.2023 con successiva presa d'atto del CSM - sono previste tre macroaree di semispecializzazione:

- L'area (reati in materia edilizia, ambientale, infortuni sul lavoro e violazioni in materia antinfortunistica), assegnata al dott. CHIRICO;
- II area (criminalità economica, finanziaria e tributaria), assegnata alla dott.ssa DI NUNZIO;
- III area (fasce deboli e codice rosso), attesa la delicatezza della materia e la necessità di adottare decisioni in tempi estremamente celeri, è assegnata nella misura del 50% ai dottori CHIRICO e DI NUNZIO. Per quanto attiene ai reati da c.d. "codice rosso" (artt. 572, 612 bis, 609 bis ...) il sostituto di turno per gli affari urgenti che riceve la notizia di reato provvede all'iscrizione del relativo fascicolo e all'elaborazione della delega d'indagine nei tre giorni previsti dall'art. 362 c.p.p. nonché ad ogni successiva incombenza.
- I reati della materia generica erano assegnati con criterio automatico nella misura del 50% tra i sostituti in servizio.

Quanto ai dati statistici relativi all'attività giudiziaria nel quadriennio precedente:

- con riferimento al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020:

- I procedimenti iscritti al registro **mod. 21** pendenti al 1° gennaio 2020 sono stati 1169 e i sopravvenuti sono stati 1422. Vi sono state 1678 definizioni e la pendenza al 31.12.2020 è risultata di 913 procedimenti.
- Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a **mod. 44** il dato statistico dell'ufficio è il seguente: vi è stata una pendenza iniziale di 309 iscrizioni e una sopravvenienza di 1337 procedimenti, i definiti sono stati 1387 con una pendenza finale di 259 procedimenti.
- Per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, a fronte di una pendenza iniziale di 106 procedimenti a **mod. 21 bis** ne sono sopravvenuti 226 e definiti 266 con una pendenza alla fine del periodo di 66 procedimenti.
- I procedimenti iscritti al registro **mod. 45** pendenti al 1° gennaio 2020 sono stati 174 e i sopravvenuti sono stati 407. Vi sono state 433 definizioni e la pendenza al 31.12.2020 è risultata di 148 procedimenti.
- I procedimenti iscritti al registro **mod. 46** pendenti al 1° gennaio 2020 sono stati 6 e i sopravvenuti sono stati 50. Vi sono state 29 definizioni e la pendenza al 31.12.2020 è risultata di 22 procedimenti.
- I procedimenti civili iscritti nell'anno 2020 sono stati i seguenti:
 - Amministrazione di sostegno (ADS) n. 3;
 - Negoziazione assistita n. 12;
 - Affari civili n. 1.
- con riferimento al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021:
 - i procedimenti iscritti al registro **mod. 21** pendenti al 1° gennaio 2021 sono stati 913 e i sopravvenuti 1524. Vi sono state 1411 definizioni e la pendenza al 31.12.2021 è risultata di 1026 procedimenti.
 - Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a **mod. 44** vi è stata una pendenza iniziale di 259 iscrizioni e una sopravvenienza di 1541 procedimenti, i definiti sono stati 1466 con una pendenza finale di 334 procedimenti.
 - Quanto al dato statistico relativo ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, a fronte di una pendenza iniziale di 66 procedimenti a **mod. 21 bis** ne sono sopravvenuti 207 e definiti 185 con una pendenza alla fine del periodo di 88 procedimenti.
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 45** pendenti al 1° gennaio 2021 sono stati 148 e i sopravvenuti sono stati 489. Vi sono state 448 definizioni e la pendenza al 31.12.2021 è risultata di 190 procedimenti.
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 46** pendenti al 1° gennaio 2021 sono stati 22 e i sopravvenuti sono stati 60. Vi sono state 75 definizioni e la pendenza al 31.12.2021 è risultata di 5 procedimenti.
 - I procedimenti civili iscritti nell'anno 2021 sono stati i seguenti:
 - Amministrazione di sostegno (ADS) n. 4;
 - Negoziazione assistita n. 11;
 - Affari civili n. 0.
- con riferimento al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022:

- i procedimenti iscritti al registro **mod. 21** pendenti al 1° gennaio 2022 erano 1026 e i sopravvenuti sono stati 1405. Ne sono stati definiti 1471 e la pendenza al 31.12.2022 è risultata di 960 procedimenti; si può essere senz'altro soddisfatti del dato complessivo in quanto l'Ufficio, eccezion fatta per un brevissimo periodo, non è mai stato ad organico completo e, nonostante ciò, sono stati in tempi celeri sono stati definiti processi anche particolarmente complessi.
 - Anche per i procedimenti iscritti al **mod. 44** vi è stato un andamento positivo, in quanto a fronte di una pendenza iniziale di 334 iscrizioni e di una sopravvenienza di 1047, i definiti risultano essere 1049 con una pendenza finale di 332 procedimenti.
 - Per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, a fronte di una pendenza iniziale di 87 procedimenti a **mod. 21 bis** ne sono sopravvenuti 206 e definiti 204 con una pendenza alla fine del periodo di 89 procedimenti.
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 45** pendenti al 1° gennaio 2022 sono stati 189 e i sopravvenuti sono stati 303. Vi sono state 373 definizioni e la pendenza al 31.12.2022 è risultata di 79 procedimenti.
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 46** pendenti al 1° gennaio 2022 sono stati 5 e i sopravvenuti sono stati 30. Vi sono state 28 definizioni e la pendenza al 31.12.2022 è risultata di 5 procedimenti.
 - I procedimenti civili iscritti nell'anno 2022 sono stati i seguenti:
 - Amministrazione di sostegno (ADS) n. 5;
 - Negoziazione assistita n. 6;
 - Affari civili n. 3.
- con riferimento al periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023:
- i procedimenti iscritti al **registro mod. 21** pendenti al 1° gennaio 2023 erano 960 e i sopravvenuti sono stati 1634. Ne sono stati definiti 1667 e la pendenza al 31.12.2023 è risultata di 927 procedimenti. Anche per la suddetta annualità si può essere più che soddisfatti in quanto, pur a seguito del trasferimento del Procuratore della Repubblica in data 13.04.2023, l'Ufficio, composto da soli due magistrati, nonostante le enormi difficoltà operative ha mantenuto un'ottima produttività.
 - Per i procedimenti iscritti a **mod. 44**, a fronte di una pendenza iniziale di 332 e di sopravvenienze per 1464 procedimenti, ne sono stati definiti 1062 con una pendenza finale di 734 procedimenti.
 - Per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, a fronte di una pendenza iniziale di 89 procedimenti a **mod. 21 bis** ne sono sopravvenuti 237 e definiti 244 con una pendenza alla fine del periodo di 82 procedimenti.
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 45** pendenti al 1° gennaio 2023 sono stati 119 e i sopravvenuti sono stati 369. Vi sono state 409 definizioni e la pendenza al 31.12.2023 è risultata di 79 procedimenti.
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 46** pendenti al 1° gennaio 2023 sono stati 5 e i sopravvenuti sono stati 46. Vi sono state 47 definizioni e la pendenza al 31.12.2023 è risultata di 5 procedimenti.

- I procedimenti civili iscritti nell'anno 2023 sono stati i seguenti:
 - Amministrazione di sostegno (ADS) n. 1;
 - Negoziazione assistita n. 7;
 - Affari civili n. 1.
- con riferimento al periodo dal 01.01.2024 al 17.07.2024
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 21** pendenti al 1° gennaio 2024 erano 864 e i sopravvenuti sono stati 978. Ne sono stati definiti 1260 e la pendenza al 17.07.2024 è risultata di 582 procedimenti.
 - Per i procedimenti iscritti **a mod. 44**, a fronte di una pendenza iniziale di 294 e di sopravvenienze per 1137 procedimenti, ne sono stati definiti 1017 con una pendenza finale di 414 procedimenti.
 - Per quanto riguarda i **procedimenti dinanzi al Giudice di Pace**, a fronte di una pendenza iniziale di 81 procedimenti a mod. 21 bis ne sono sopravvenuti 84 e definiti 129 con una pendenza alla fine del periodo di 36 procedimenti.
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 45** pendenti al 1° gennaio 2024 sono stati 79 e i sopravvenuti sono stati 303. Vi sono state 337 definizioni e la pendenza al 17.07.2024 è risultata di 45 procedimenti.
 - I procedimenti iscritti al registro **mod. 46** pendenti al 1° gennaio 2024 sono stati 5 e i sopravvenuti sono stati 26. Vi sono state 27 definizioni e la pendenza al 17.07.2024 è risultata di 3 procedimenti.
 - I procedimenti civili iscritti nell'anno 2024 e sino al 17.07.2024 sono stati i seguenti:
 - Amministrazione di sostegno (ADS) n. 6;
 - Negoziazione assistita n. 5;
 - Affari civili n. 1.

Nell'arco del quadriennio 2020-2024 le fattispecie delittuose maggiormente ricorrenti risultano essere quelle relative a traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope con attività criminose poste in essere soprattutto nella fascia costiera nei comuni di Vasto e San Salvo con attività di perquisizione e sequestro ed arresti che s'intensificano nella stagione estiva.

Parimenti, si assiste a un aumento nel circondario di reati predatori (artt. 624, 624 bis, 628 c.p., 629 c.p.) nel periodo estivo, spesso perpetrati da soggetti provenienti da regioni limitrofe.

Alquanto frequenti – con trend in aumento – sono i reati in ambito familiare o comunque di violenza di genere (artt. 570, 572, 612 bis, 609 bis c.p. ...) sui cui l'ufficio presta particolare attenzione in ragione della crescente sensibilità mostrata dal legislatore negli ultimi tempi.

2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (*art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure*)

Negli ultimi anni, la Procura di Vasto è stata interessata da una grave carenza di personale amministrativo e giudiziario che ha determinato lunghe fasi di scopertura di servizi essenziali quali l'esecuzione penale, le spese di giustizia nonché la gestione delle segreterie dei magistrati in servizio.

Ad oggi, come si rileva dall'organigramma degli amministrativi, la scopertura dell'organico è importante e rende difficile l'attività dell'Ufficio e soprattutto la realizzazione di significative progettualità.

Si tratta di criticità evidenziate, in ultimo, anche dall'ufficio ispettorato del Ministero della Giustizia, che all'esito dell'ispezione ordinaria presso la Procura di Vasto nel luglio 2023 si è così espresso: *“La particolare gravità della situazione appare, peraltro ed in parte, riconducibile anche alla sancita soppressione dell'Ufficio, con conseguente azzeramento (nella previsione in pianta) e drastica riduzione (in concreto) della dotazione organica di personale amministrativo, nonostante l'accorpamento al tribunale di Chieti sia stato, nei fatti sospeso da reiterati rinvii, senza che in questo periodo siano state assicurate le sufficienti risorse umane per garantire le minime condizioni di funzionamento che la “provvisorietà” comunque avrebbe imposto”*.

Nel suddetto contesto operativo - come già rappresentato nelle relazioni ex art. 4 del D. Lgs 240/2006 del 13.5.2022 e del 13.02.2024 - l'unico obiettivo concretamente perseguibile era il funzionamento dei servizi essenziali e la gestione delle emergenze, obiettivo ampiamente raggiunto alla luce dei dati statistici sopra menzionati, grazie anche al pregevole contributo dell'esiguo personale in servizio.

Vi è da rilevare che, nell'anno 2024, con l'immissione in servizio del direttore amministrativo, di due cancellieri esperti e di un assistente giudiziario, oltre che da ultimo, 10 luglio 2024, del Procuratore della Repubblica, la situazione è decisamente migliorata.

È stato, pertanto, possibile ricostituire le tre segreterie dedicate al Procuratore e ai Sostituti in servizio (cfr. **“Obiettivo nr. 3” della relazione ex art. 4 del D. Lgs 240/2006**) e il personale preposto è impegnato nella lavorazione delle giacenze di segreteria; è stato eroso in modo consistente il corpus arretrato dei procedimenti in carico ai colleghi trasferiti ad altro ufficio; è stato dato pieno seguito alle prescrizioni e raccomandazioni ispettive, con riattivazione dei servizi dell'esecuzione penale e delle liquidazioni delle spese di giustizia, come relazionato in ultimo dal dott. Chirico all'ufficio ispettorato del Ministero della Giustizia (cfr. **“Obiettivo nr. 4” della relazione ex art. 4 del D. Lgs 240/2006**).

Si tratta di obiettivi minimi, pur osservati, nell'ambito di un Ufficio destinato alla soppressione per legge che, però, con l'incremento e la copertura del personale amministrativo e con l'abnegazione dei Colleghi ha contribuito alla positività della struttura ed all'efficienza dei servizi offerti.

È possibile rendere, come miglioramento sensibile delle attività rispetto al pregresso progetto organizzativo, l'assicurazione e lo svolgimento consono e normalizzato dei servizi:

spese di giustizia;

l'iscrizione tempestiva delle notizie di reato e dei fatti suscettibili di valutazione;

la sensibile riduzione dell'arretrato;

la gestione delle segreterie dei pubblici ministeri,

l'approvvigionamento di beni e servizi.

II. Struttura dell'ufficio

A. Procuratore della Repubblica

- 1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione.** (*art. 5 co. 5 Circ. Procure*) / **Ragioni della esclusione della riserva.** (*art. 5 co. 6 Circ. Procure*).

Il ruolo da attribuire al Procuratore della Repubblica sarà ridotto della percentuale prevista per l'esonero normativamente previsto del 70% , in variazione secondo le determinazioni e la organizzazione del pregresso ed approvato progetto organizzativo edito in data 12 ottobre 2023.

Sarà gestito in forma di auto assegnazione, attraverso apposito logaritmo apposto dal SICP, o in carenza, attraverso un sistema cronologico che tenga conto dell'arrivo dei fatti iscrivibili e realizzi, secondo scansioni cronologiche di scritturazione della scheda di iscrizione, la ripartizione del lavoro ed il rispetto della percentuale di riduzione sopra evidenziata, ferma restando l'attribuzione al solo Procuratore dei modelli 46 e quello di esecuzione penale) .

L'attività di esecuzione penale è assegnata in toto al Procuratore per la necessità di sgravare i colleghi dal carico di lavoro che ha arrecato difficoltà all'Ufficio, al fine di avviare l'Ufficio esecuzione alla normalizzazione dell'arretrato, oltremodo già avviata considerevolmente, così da rendere più funzionale l'Ufficio anche di fronte alle emergenze nel settore provenienti dalle modifiche ordinamentali proposte dalla Legge Cartabia.

- 2. Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)**

L'assegnazione e la coassegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti, ovvero il compimento di singoli atti. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

La coassegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo sotto illustrate, al momento della prima assegnazione. La coassegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata.

Il Procuratore ha facoltà di riservare a se stesso l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento, tutte le volte in cui il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato per la complessità delle questioni trattate, per la gravità dei fatti, la natura degli interessi giuridici coinvolti in relazione alla diffusività degli effetti sulla collettività, il particolare allarme sociale suscitato, il coinvolgimento diretto dell'immagine dell'intero ufficio, la ricaduta del reato trattato in plurime materie di semi specializzazione.

Nei medesimi casi il Procuratore potrà disporre la coassegnazione del procedimento anche ai sostituti in servizio.

Tale facoltà, tuttavia, è soggetta all'adozione del necessario e motivato provvedimento, con condivisione ed ascolto del Sostituto procuratore interessato. Con l'atto di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il Magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo. Resta fermo che il provvedimento conclusivo dell'indagine dovrà essere sottoscritto da tutti i coassegnatari.

La coassegnazione potrà avvenire con il consenso di entrambi i Magistrati.

Gli atti di eventuale interlocuzione saranno custoditi in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

3. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica

Sono di competenza del Procuratore della Repubblica:

- l'organizzazione dell'Ufficio;
- l'assegnazione dei procedimenti, anche con visto per l'assegnazione automatica secondo i criteri vigenti riportati;
- il coordinamento delle attività dei sostituti e delle aree di interesse;
- i rapporti esterni con altre Autorità;
- le direttive di ordine generale alla Polizia Giudiziaria;
- la direzione della sezione di polizia giudiziaria, anche con le indicazioni ai responsabili di settore;
- i rapporti con le rappresentanze sindacali;
- la sicurezza sul lavoro (Legge 626/94 e D.lvo 81/2008);
- l'apposizione del "visto" (come di seguito meglio specificato, in materia di misure cautelari, reali e personali, di intercettazioni (solo per le proroghe eventuali);
- i rapporti con gli organi di informazione; vigila sulla perequazione del lavoro assegnato tra i Sostituti e i componenti l'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica può eventualmente stabilire i criteri ai quali il Sostituto assegnatario deve attenersi nell'esercizio della "delega" medesima (art. 2 comma 2° D.lgs. 106/2006), riportandoli e allegandoli al fascicolo.

Il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio, organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme

esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ed ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.

Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006.

Va rammentato che il Procuratore della Repubblica è il responsabile della complessiva attività dell'Ufficio, ivi comprese la gestione delle risorse umane e materiali, l'organizzazione del personale amministrativo- d'intesa con il Dirigente Amministrativo, se previsto- e l'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia giudiziaria facenti parte delle aliquote della Sezione di P.G. ovvero aggregati a qualunque titolo a questo Ufficio.

Esercita i compiti demandati dall'ordinamento giudiziario, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

I magistrati dell'Ufficio debbono tenere informato il Procuratore della Repubblica di ogni evenienza di rilievo riguardante tali aspetti, eventualmente proponendo opportune soluzioni alle criticità rilevate e fornendo, in tal modo, il proprio contributo ad una gestione partecipata e consapevole dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica ha la rappresentanza esterna dell'ufficio nei contatti con tutte le Autorità - anche straniere- e mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione, a norma dell'art. 5 del D.lvo n.106/2006.

Ne discende che i magistrati dell'Ufficio debbono tenerlo informato sia di ogni evenienza che risulti rilevante per l'immagine esterna della procura della Repubblica, sia di ogni notizia d'ufficio che appaia di interesse per l'opinione pubblica.

Restano riservate al Procuratore della Repubblica le attribuzioni in materia di assegnazione degli affari e di revoca delle assegnazioni.

In tutti i casi nei quali il procedimento presenti profili di oggettiva particolare rilevanza, si richiama l'obbligo di informazione, per i sostituti, di riferire tempestivamente al Procuratore, sin dal momento della formale conoscenza del fatto e di aggiornarlo costantemente sull'andamento e sullo sviluppo delle indagini, sulle attività da intraprendere e sui provvedimenti da assumere.

Il Procuratore ha facoltà di riservare a sé stesso l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento, tutte le volte in cui il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato per la complessità delle questioni trattate,

per la gravità dei fatti, la natura degli interessi giuridici coinvolti in relazione alla diffusività degli effetti sulla collettività, il particolare allarme sociale suscitato, il coinvolgimento diretto dell'immagine dell'intero ufficio.

Tale facoltà, tuttavia, è soggetta all'adozione del necessario e motivato provvedimento, comunicato ai componenti l'Ufficio.

Sono attribuite anche:

- le attività ed i provvedimenti inerenti alla direzione dell'ufficio, ivi comprese la gestione delle reti informatiche e delle risorse logistiche e materiali dell'ufficio;
- le informative e la corrispondenza di rilievo istituzionale;
- i rapporti con il C.S.M., il Ministero della Giustizia, le Procure Generali, il Tribunale, le autorità estere e gli altri uffici giudiziari quando attengano a tematiche dell'intero ufficio;
- l'autorizzazione ai congedi dei magistrati ed il nulla osta per quelli riguardanti il personale di polizia giudiziaria;
- le questioni relative alla sicurezza del palazzo di giustizia, dei magistrati e di tutto il personale in servizio, amministrativo e di polizia giudiziaria;
- le questioni relative, quale datore di lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lvo n.81/2008 e s.m.;
- i rapporti con il Direttore amministrativo;
- i rapporti con i sindacati per l'esame delle questioni riguardanti il personale;
- la direzione ed il coordinamento della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.59 c.p.p.;
- richieste di autorizzazione a procedere ex art. 343 c.p.p. ed ai sensi di altre disposizioni speciali;
- i rapporti con gli organi di informazione, salvo eventuali deleghe per casi specifici;
- la redazione dei rapporti informativi riguardanti i magistrati e quelli riguardanti l'avanzamento in carriera del personale della sezione di PG e dei dirigenti e/o comandanti dei servizi di polizia esterni nonché il parere sul loro trasferimento;
- la risoluzione di questioni giuridiche che incidono sull'orientamento dell'intero ufficio ed emanazione delle relative direttive e linee guida;
- i visti, l'assenso e le autorizzazioni;
- la direzione e vigilanza sulla formazione dei turni esterni del PM e dei ruoli di udienza dei magistrati, togati e onorari;
- la vigilanza sul rispetto dei termini di legge in ordine alla tempestività dello svolgimento della funzione requirente, sia in fase di indagine, sia in sede di giudizio; per tali ragioni, in fase di assegnazione del procedimento o successivamente, può disporre che il magistrato assegnatario lo tenga informato sull'andamento del procedimento ed in ordine agli sviluppi più significativi, attraverso l'annotazione *RIFERIRE* o analoga formula, sottoponendo al *visto* del procuratore le richieste di archiviazione ovvero gli atti di esercizio dell'azione penale, a norma dell'art.14 della circolare più volte richiamata. In questi procedimenti l'assegnatario è tenuto a rappresentare al Procuratore, con tempestività, come intende svolgere le indagini e, in seguito, come definire il

procedimento, tenendolo aggiornato in ordine agli sviluppi più significativi, annotando in atti l'intervenuta interlocuzione.

In caso di conflitto si procede secondo la previsione specifica della circolare pertinente e gli atti relativi andranno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore.

Appare appena il caso di ricordare che il magistrato assegnatario dovrà trasmettere il provvedimento per l'apposizione del visto prima della sua esecuzione;

Procede alla riassegnazione dei ruoli dei magistrati trasferiti; alla organizzazione della segreteria particolare del procuratore; ad ogni altra facoltà e prerogativa attribuita dalla legge e dal presente progetto organizzativo al Procuratore della Repubblica.

Con riguardo all'organizzazione dell'ufficio, la ripartizione delle assegnazioni dei procedimenti sulla base di materie accorpate per macroaree di semispecializzazione; la fissazione di criteri obiettivi per la trattazione dei procedimenti di tipo seriale, attivando al SICP la funzione dell'assegnazione automatica, con le eccezioni riguardanti le macroaree e le assegnazioni delle urgenze, e con la adozione in forma suppletiva come indicato di criteri di suddivisione numerica e cronologica, puntualizzando al riguardo i servizi assegnati al PM di turno e, non da ultimo, la scelta- sia pur onerosa- di non congelare i ruoli dei colleghi via via trasferiti), ha dato in via generale buona prova e le soluzioni adottate con i necessari correttivi, hanno fornito un complessivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio da rendere alla collettività.

In tale ottica sono state impartite disposizioni anche per le iscrizioni dei procedimenti a carico di ignoti con elenchi, istituendo un nuovo modello di copertina per le iscrizioni, con eventuale ricorso alle archiviazioni multiple su APP.

È in progetto la istituzione della nuova nota di iscrizione per i procedimenti a mod.45 e per la trasmissione di elenchi per *infortuni sul lavoro*, cercando di ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti da parte dei colleghi su fatti di minore importanza.

In particolare, con direttiva da inoltrare in tempi rapidi, agli uffici della competente ASL, si è resa necessaria la trasmissione a questo ufficio dei referti degli infortuni non sottoposti ad indagine, con indicazione espressa qualora trattasi di infortuni con prognosi non superiore a 40 giorni, in assenza di querela di parte o rientranti in una o più delle seguenti categorie:

1. evidenza di assenza di violazione a norme antinfortunistiche;
2. infortuni in itinere conseguenti a normale circolazione stradale;
3. infortuni occorsi in ambiente scolastico con evidenza di assenza di responsabilità e/o violazione di norme antinfortunistiche.

Nei casi suddetti si potrà procedere ad una trasmissione mensile dei plichi contenenti i referti, con l'indicazione di una delle casistiche sopra richiamate.

Si darà luogo alla predisposizione di un nuovo modello di iscrizione, consentendo ai colleghi di provvedere immediatamente alla pronta definizione.

- 4. Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure)**

I Colleghi sostituti procuratori Vincenzo Chirico e Silvia Di Nunzio hanno collaborato nella redazione del presente atto.

B. Procuratore aggiunto

- 1. Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure)**

L'Ufficio non dispone in pianta organica di un procuratore aggiunto.

- 2. Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)**

Nulla.

C. Vicario

- 1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure)**

[contenuto facoltativo]

- 2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)**

[contenuto facoltativo]

- 3. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)**

[contenuto facoltativo]

D. Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

- 1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)**

Si è introdotta l'articolazione interna introdotta con la legge 168/2023, in materia di violenza contro le donne e domestica che rientra nell'appannaggio del terzo gruppo di lavoro, contemplante aree di interesse omologhe, attribuito ai componenti dell'Ufficio, dottori Chirico e Di Nunzio, in equa distribuzione, inclusive dei reati da codice rosso.

La opzione è maturata per le capacità manifestate dai due pubblici ministeri nella conduzione, in passato, di indagini pertinenti ed omologhe, così scegliendo di non modificare la struttura e la funzionalità degli interessi qui menzionati.

- 2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio.**

Compilare, adattandolo alla struttura dell'ufficio, l'organigramma testuale o l'organigramma grafico sotto riportati, avendo cura di specificare per ogni articolazione il numero dei magistrati assegnati.

Vanno fatte alcune premesse prima di compilare il quadro grafico pertinente.

I settori specialistici sono stati individuati e confermati, d'accordo con i magistrati presenti nell'ufficio, tenuto conto dei profili qualitativi e quantitativi dei reati rilevati nel territorio, nonché della complessità e specificità della disciplina normativa di riferimento. In considerazione di un corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, si è ritenuto di prevedere aree di materie di semispecializzazione da affidare ai magistrati in servizio, accanto ad una larga fascia di materia generica distribuita sulla base di criteri predeterminati ed automatici, in guisa da coniugare, alla stregua delle norme del D.Lvo 106/2006, come poi modificato, il sapere specialistico con l'equa e trasparente assegnazione degli affari a tutti i magistrati dell'ufficio.

L'Ufficio ha dimensioni componentistiche molto ridotte. Che non consentono di prospettare articolazioni interne ampie e particolarmente dinamiche. Si è cercato di addivenire comunque ad un risultato di semi specializzazione per aree di interesse riminale che riguardano obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale territoriale e per quelli emergenti dalle risposte alle emergenze per i reati inclusi nel c.d. prospetto normativo del codice rosso.

Il tutto nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso il medesimo ufficio, confermando i criteri che favoriscono omogeneità e specializzazione.

I criteri di assegnazione degli affari sinora adottati, sono idonei a garantire, comunque, opportune forme di specializzazione ed uniformi modalità di trattazione dei procedimenti individuati per materia e che richiedono particolari tecniche di indagine.

L'assegnazione automatica per materia generica garantisce l'equa e trasparente assegnazione degli affari a tutti i magistrati dell'ufficio e tende alla diffusione della conoscenza dei fenomeni criminali nel circondario.

A tale scopo, già con l'integrazione al precedente progetto organizzativo, erano state create aree omogenee di materie oltre che la previsione dell'assegnazione automatica. In particolare, la macroarea accorpa le materie in base ad aree omogenee.

Tale opzione , condivisa, è stata confermata.

Le macroaree in oggetto sono state individuate in tre gruppi, come sotto specificati:

- I.** edilizia ed urbanistica ed ambiente;
- II.** reati finanziari, economia, lavoro;
- III.** codice rosso, famiglia e reati sessuali.

Tutti gli altri reati non di pertinenze delle macroaree sono stati considerati come materia generica ed oggetto di assegnazione automatica.

La materia dei reati di competenza del giudice di pace viene delegata ai VPO in servizio.

Con specifico riguardo alla rivisitazione delle macroaree si ritiene opportuno, come detto, operare qualche correttivo in considerazione della omogeneità dei reati in esse ricompresi e dell'affinità di alcuni settori di intervento da parte del pubblico ministero, con alcune precisazioni anche per consentire una corretta, regolare, uniforme iscrizione ed assegnazione dei procedimenti.

Tale rivisitazione è stata anche condivisa all'esito delle riunioni con i colleghi per i quali, peraltro, ad oggi non sussistendo le condizioni di rotazione e per l'esiguità dei componenti, e per la assegnazione recente alle aree di lavoro, in considerazione anche del fatto che trattandosi di ufficio requirente con numero di magistrati in pianta organica inferiore alle otto unità, non vi può essere applicazione della regola della ultradecennalità, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico (Delibera di Plenum del 13.3.2008, come modificata in data 11.2.2015).

Eventuali richieste di passaggio ad altro gruppo potranno in ogni caso essere adottate in seguito, con una modifica al presente progetto e previo consenso degli interessati.

Appare inoltre opportuno ribadire, in relazione a materie che richiedano complesse e specifiche tecniche di indagine o assoluta padronanza di una disciplina specialistica, l'assegnazione ad uno stesso magistrato di tutti gli affari relativi a un determinato reato oppure a gruppi di reati omogenei. E ciò per evitare prassi applicative non univoche, tecniche di intervento diseguali e non adeguate, e disparità di trattamento e, allo stesso tempo, per assicurare tempestività alla risposta di giustizia.

Invero l'approfondita conoscenza della normativa di settore e della giurisprudenza di riferimento, così come il perfezionamento delle tecniche investigative ed il contatto con la polizia giudiziaria che si occupa dello specifico settore di riferimento, garantisce quel puntuale, uniforme e corretto esercizio dell'azione penale sopra richiamato.

La continuità di intervento del medesimo magistrato, per un periodo dato, varrà anche a favorire l'elaborazione di protocolli di indagine in collaborazione con le forze di polizia o con altri soggetti esterni che intervengono, a vario titolo, con riferimento a determinate tipologie di reati. Riunioni periodiche di scambio di informazioni e aggiornamento consentiranno di evitare che l'eventuale specializzazione escluda gli altri magistrati dell'Ufficio da informazioni riguardanti problemi organizzativi, scelte investigative e soluzioni adottate.

Tali forme di diffusione delle conoscenze varranno anche a consentire un'efficace sostituzione del magistrato interessato in caso di sua assenza (od in ragione

dell'urgenza) ed a creare le premesse per un avvicendamento dei magistrati, tutti potenzialmente idonei, in vista di una periodica variazione dei criteri di assegnazione.

Le macroaree.

L'esperienza maturata con il precedente progetto e la bontà dei risultati conseguiti, consentono di confermare l'istituzione delle tre macroaree di semi specializzazione, sia pur con le seguenti variazioni, rese necessarie anche dalle modifiche normative.

Macroarea I:

Con il precedente progetto in detta macroarea sono stati ricompresi i reati concernenti, l'edilizia e l'urbanistica e l'ambiente.

All'esito di tale modifica, la macroarea I ha assunto, nella nota di iscrizione della notizia di reato, la seguente sigla: **AMB**.

A tale macroarea vanno assegnate le seguenti materie:

- reati in materia urbanistica ed edilizia (DPR 380/2001 e leggi speciali specifiche in materia;
- reati in materia di tutela ambientale, tra cui i delitti previsti dagli artt. 452 bis a 452 terdecies c.p. ed i reati previsti dal D.lvo 152/2006 (T.U. delle norme in materia ambientale e comunque inquinamento dell'aria, dell'acqua e rifiuti);
- contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione (art.1161 e ss. cod. nav.);
- violazione delle norme in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali, tra cui i reati previsti dalla Legge 394/1991;
- violazioni delle norme in materia di tutela della fauna selvatica e delle specie protette, tra cui il reato di cui all'art. 727 bis c.p. ed i reati previsti dalla Legge 157/1992;
- reati in materia alimentare, dall'art.439 all'art.445,516 c.p., nonché quelli previsti da leggi speciali;
- tutela del patrimonio artistico e culturale (D.lvo 42/2004);
- associazione per delinquere inerenti i reati di area.

L'attribuzione dei reati ivi contenuti è attribuita al **dott. V. Chirico**.

Si conferma l'attribuzione al **Procuratore della Repubblica** dei reati di cui alla macroarea I che, quindi, gli verranno assegnati in modo automatico, per la percentuale già segnalata, fatti salvi eventuali casi di connessione o collegamento investigativo con attività di indagine seguite da altro magistrato che rendano opportuno derogare al suddetto criterio.

Macroarea II:

Per i procedimenti ricompresi nelle materie di macroarea II, viene confermata, l'assegnazione alla **dr.ssa Di Nunzio**.

In particolare:

- delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 640 co.2 n.1, 640 bis del codice penale;
- reati tributari, tra cui quelli previsti dal D.P.R. 74/2000;
- reati bancari e finanziari, tra cui quelli previsti dal D.P.R. 385/93 e dal D.Lvo 58/1998;
- reati societari, tra cui quelli previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile e dal D.Lvo 39/2010 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- reati fallimentari, tra cui quelli previsti dal R.D. 267/1942 e dalla Legge 3/2012;
- reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648 *ter* 1 c.p., nonché i reati previsti dal D.P.R. 231/2007 (ad eccezione di quelli di cui all'art. 55 comma 5, relativamente all'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ora art.493 ter c.p., come modificato dal decreto legislativo n.21/2018 - entrato in vigore il 9.5.2018- che riproduce l'articolo 55, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 ed incrimina l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione, posta non a tutela del bene del patrimonio, ma dei valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica nonché le fattispecie cd. di *taroccamento di veicoli*, trattandosi di azione delittuosa estranea al fenomeno del riciclaggio in senso stretto);
- delitto di cui all'art.512 bis c.p
- associazione per delinquere inerenti i reati di area.

A tale macroarea sono, altresì, assegnate le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 231/2007 ed i provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette adottati e trasmessi dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del medesimo DPR.

Tale macroarea, nella scheda di iscrizione predisposta, viene indicata con la sigla: **ECON_FAL_FIN**.

Si conferma l'attribuzione **al Procuratore della Repubblica** delle assegnazioni in percentuale secondo le modalità evocate.

È stata adottata la circolare -direttiva in tema di attuazione dei reati inclusi nel c.d. codice rosso, che si allega.

Macroarea III:

Si tratta dei reati a tutela delle cc.dd. *fasce deboli*, e codice rosso, caratterizzati dal fatto che le vittime si trovano spesso in una posizione di debolezza rispetto all'autore del reato.

Essa include quanto riportato sopra per la novità normativa citata.

Tale macroarea include già la materia relativa ai reati c.d. da codice rosso, non pertinenti al P.M. di turno; i reati contro l'incolumità individuale, contro la libertà sessuale, contro la libertà morale, contro l'assistenza familiare nonché i reati in materia di prostituzione.

La III macroarea avrà dunque ad oggetto i seguenti reati:

- delitto di cui all'art. 388 co. II c.p. limitatamente all'ipotesi di affidamento dei minori. Vale qui la pena di precisare che il D.L.vo n.21/2018 – come già evidenziato nella direttiva del 6.4.2018- ha abrogato sia l'art. 12 sexies della L.n.898 dell'1.12.1970 e le relative condotte sono confluite nel nuovo art. 570 bis c.p., sia l'art. 3 L.n.54/2006 la cui condotta è ora sanzionata dall'art.388 co. II c.p.;
- delitti contro la famiglia previsti dagli artt. 556 al 569 del codice penale;
- delitti contro l'assistenza familiare di cui agli artt. 570, 570 bis, 572, 574 bis c.p.;
- delitti previsti dagli artt. 582-583 c.p., ove riconducibili a casi di violenza di genere o commessi in danno di minori;
- delitti previsti dagli artt. 583-bis c.p.;
- delitti previsti dagli artt. 591-593 c.p.;
- delitti previsti dagli artt. 600-602 c.p.;
- delitti previsti dagli artt. 609 bis, e quelli di non competenza distrettuale;
- artt.612 bis c.p., 643 c.p., nonché quelli previsti dalla Legge 154/2001 in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- delitti previsti dalla Legge 75/1958, in materia di sfruttamento della prostituzione;
- delitti previsti dalla Legge 194/1978, in materia di tutela della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza;
- delitti previsti dalla Legge 184/1983, in materia di adozione ed affidamento dei minori;
- reati in tema di contrasto all'immigrazione irregolare di cui al D.L.vo n.286/98 e s.m., esclusi quelli di competenza del giudice di pace;
- delitti di cui all'art. 589-590 aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro o come conseguenza della malattia professionale e comunque previsti dalla normativa antinfortunistica;
- associazione per delinquere inerenti i reati di area.

La previsione dell'elenco dei reati di competenza specifica della macroarea 3 va integrata inserendo all'interno della stessa i seguenti:

- **1.art. 387 bis c.p.** - (*violazione dei procedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*);
- **2.art. 558 bis c.p.** - (*costrizione o induzione al matrimonio*);
- **3.art. 583 quinquies c.p.** - (*deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*) aggravate ai sensi:
 - i. dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire:
 - contro l'ascendente o il discendente;
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61;
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - ii. dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis,

- 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
- iii. **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - iv. **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenni* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*;
 - v. **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, l'*adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo V del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
- **art. 612 ter c.p.** - (*diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate - cd. revenge porn* -);
 - **5. art. 582 c.p.** (lesioni personali), purché aggravato ai sensi:
 - i. **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire:
 - contro l'ascendente o il discendente;
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61;
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - ii. **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - iii. **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - iv. **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenni* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*;
 - v. **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, l'*adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VI del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Per il suddetto reato, in quanto commesso in contesti familiari, appare opportuna la devoluzione alla competenza specialistica, fermo restando che le altre ipotesi di reato di cui all'art. 582 c.p., non aggravate nel modo suindicato, restano ricomprese nella cd. *materia generica*.

Al magistrato destinato alla trattazione di tali procedimenti viene confermata l'assegnazione della materia della volontaria giurisdizione se connessa, e tratterà le procedure in tema di negoziazione assistita, secondo quanto previsto nel protocollo sottoscritto da questo ufficio con il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto.

Tale macroarea, nella scheda di iscrizione predisposta, viene indicata con la sigla: **FAM_SES_LAV**.

Le misure di prevenzione

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal D.L.vo n.159/2011, di competenza della Procura ordinaria [art. 4 co.1 lett. c), i), i bis), i ter)] sono attribuite al Procuratore della Repubblica ed al dott. Chirico , nelle percentuali sopra riportate 30% e 70%.

Essi si avvarranno della collaborazione della segreteria dell'ufficio esecuzioni per la tenuta del relativo registro e per le comunicazioni previste dalla legge.

Per la stretta correlazione tra la materia delle misure di prevenzione e la criminalità economica, il magistrato incardinato nella macroarea II, darà impulso alle attività necessarie per le iniziative da assumere, in relazione ai procedimenti di pertinenza dell'area, dandone comunicazione al Procuratore.

L'esecuzione penale.

Per ciò che concerne l'esecuzione penale la materia è affidata al Procuratore della Repubblica, che si avvarrà del personale – una sola unità- già assegnata all'ufficio esecuzioni. Nonostante qualche sofferenza dovuta alla carenza di organico del personale amministrativo, tuttavia i risultati ad oggi raggiunti appaiono apprezzabili.

In caso di assenza del Procuratore, i provvedimenti urgenti di competenza dell'ufficio saranno adottati dal magistrato di turno esterno.

Le rogatorie.

Le rogatorie passive che pervengono in ufficio sono assegnate secondo i criteri di assegnazione automatica generale, sopra riportati.

Analogamente per l'assegnazione degli affari relativi alle richieste di cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria provenienti dall'estero, ivi comprese le richieste di blocco di beni e sequestro ai sensi del D.lvo 35/2016 e di costituzione di squadre investigative comuni ai sensi del D.lvo 34/2016.

È evidente che il catalogo delle norme contenute nelle macroaree non può considerarsi esaustivo né tassativo, sicché, eventuali normative non espressamente indicate ma che, tuttavia, appartengono alla medesima materia, alla stregua dei beni giuridici protetti, rientrano nella macroarea di pertinenza e, nel caso di dubbi, resterà nella responsabilità del Procuratore determinare la corretta assegnazione, previa interlocuzione, se del caso, con i sostituti

Reati generici.


Tutti i reati che restano al di fuori dei perimetri delineati dalle macroaree rientrano nella cd. materia generica la quale viene assegnata ai magistrati in servizio in base ai criteri predeterminati, già indicati.

Si conferma, pertanto, che per le notizie di reato non appartenenti alla macroarea di semispecializzazione, si procederà all'assegnazione della materia cd. *generica* secondo criteri automatici già da tempo attivati al SICP e secondo le regole della ripartizione, nel rispetto delle percentuali di riduzione e di assegnazione, della cronologia successiva, sopra riportato.

Sarà cura del Procuratore, verificare periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurare la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio.

Organigramma testuale

Organigramma grafico Procura 3 (piccole dimensioni)



Gruppo 1
Macroarea I: PA_ED_AMB.

Con il precedente progetto in detta macroarea sono stati ricompresi i reati concernenti, l'edilizia e l'urbanistica e l'ambiente.

All'esito di tale modifica, la macroarea I ha assunto, nella nota di iscrizione della notizia di reato, la seguente sigla: **PA_ED_AMB**.

A tale macroarea vanno assegnate le seguenti materie:

- reati in materia urbanistica ed edilizia (DPR 380/2001 e leggi speciali specifiche in materia;
- reati in materia di tutela ambientale, tra cui i delitti previsti dagli artt. 452 bis a 452 terdecies c.p. ed i reati previsti dal D.Lvo 152/2006 (T.U. delle norme in materia ambientale e comunque inquinamento dell'aria, dell'acqua e rifiuti);
- contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione (art.1161 e ss. cod.nav.);
- violazione delle norme in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali, tra cui i reati previsti dalla Legge 394/1991;
- violazioni delle norme in materia di tutela della fauna selvatica e delle specie protette, tra cui il reato di cui all'art. 727 bis c.p. ed i reati previsti dalla Legge 157/1992;
- reati in materia alimentare, dall'art.439 all'art.445,516 c.p., nonché quelli previsti da leggi speciali;
- tutela del patrimonio artistico e culturale (D.lvo 42/2004);

associazione per delinquere inerenti i reati di area

Gruppo 2

Macroarea II: **ECON_FAL_FIN.**

In particolare:

- delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 640 co.2 n.1, 640 bis del codice penale;
- reati tributari, tra cui quelli previsti dal D.P.R. 74/2000;
- reati bancari e finanziari, tra cui quelli previsti dal D.P.R. 385/93 e dal D.Lvo 58/1998;
- reati societari, tra cui quelli previsti dal Titolo XI del libro V del Codice civile e dal D.Lvo 39/2010 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- reati fallimentari, tra cui quelli previsti dal R.D. 267/1942 e dalla Legge 3/2012;
- reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648 *terl* c.p., nonché i reati previsti dal D.P.R. 231/2007 (ad eccezione di quelli di cui all'art. 55 comma 5, relativamente all'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ora art.493 ter c.p., come modificato dal decreto legislativo n.21/2018 - entrato in vigore il 9.5.2018- che riproduce l'articolo 55, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 ed incrimina l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione, posta non a tutela del bene del patrimonio, ma dei valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica nonché le fattispecie

cd. di *taroccamento di veicoli*, trattandosi di azione delittuosa estranea al fenomeno del riciclaggio in senso stretto);

- delitto di cui all'art.512 bis c.p.
- associazione per delinquere inerenti i reati di area.

A tale macroarea sono, altresì, assegnate le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 231/2007 ed i provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette adottati e trasmessi dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del medesimo DPR.

Tale macroarea, nella scheda di iscrizione predisposta, viene indicata con la sigla: **ECON_FAL_FIN**.

Gruppo 3

Macroarea III: **FAM_SES_LAV**

Si tratta dei reati a tutela delle cc.dd. *fasce deboli*, e codice rosso, caratterizzati dal fatto che le vittime si trovano spesso in una posizione di debolezza rispetto all'autore del reato.

Essa include quanto riportato sopra per la novità normativa citata.

Tale macroarea include già la materia relativa ai reati c.d. da codice rosso, non pertinenti al P.M. di turno; i reati contro l'incolumità individuale, contro la libertà sessuale, contro la libertà morale, contro l'assistenza familiare nonché i reati in materia di prostituzione.

La III macroarea avrà dunque ad oggetto i seguenti reati:

- delitto di cui all'art. 388 co.II c.p. limitatamente all'ipotesi di affidamento dei minori. Vale qui la pena di precisare che il D.L.vo n.21/2018 – come già evidenziato nella direttiva del 6.4.2018- ha abrogato sia l'art. 12 sexies della L.n.898 dell'1.12.1970 e le relative condotte sono confluite nel nuovo art. 570 bis c.p., sia l'art. 3 L.n.54/2006 la cui condotta è ora sanzionata dall'art.388 co.II c.p.;
- delitti contro la famiglia previsti dagli artt. 556 al 569 del codice penale;
- delitti contro l'assistenza familiare di cui agli artt. 570, 570 bis, 572, 574 bis c.p.;
- delitti previsti dagli artt. 582-583 c.p., ove riconducibili a casi di violenza di genere o commessi in danno di minori;
- delitti previsti dagli artt. 583-bis c.p.;
- delitti previsti dagli artt. 591-593 c.p.
- delitti previsti dagli artt. 600-602 c.p.
- delitti previsti dagli artt. 609 bis, e quelli di non competenza distrettuale;
- artt.612 bis c.p., 643 c.p., nonché quelli previsti dalla Legge 154/2001 in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- delitti previsti dalla Legge 75/1958, in materia di sfruttamento della prostituzione;
- delitti previsti dalla Legge 194/1978, in materia di tutela della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza;
- delitti previsti dalla Legge 184/1983, in materia di adozione ed affidamento dei minori;

- reati in tema di contrasto all’immigrazione irregolare di cui al D.L.vo n.286/98 e s.m., esclusi quelli di competenza del giudice di pace;
- delitti di cui all’art. 589-590 aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro o come conseguenza della malattia professionale e comunque previsti dalla normativa antinfortunistica;
- associazione per delinquere inerenti i reati di area.

La previsione dell’elenco dei reati di competenza specifica della macroarea 3 va integrata inserendo all’interno della stessa i seguenti:

- **1.art. 387 bis c.p.** - (*violazione dei procedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*);
- **2.art. 558 bis c.p.** - (*costrizione o induzione al matrimonio*);
- **3.art. 583 quinquies c.p.** - (*deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*) aggravate ai sensi:
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.,** vale a dire:
 - contro l'ascendente o il discendente;
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61;
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.,** vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.,** vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.,** vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*;
 - **dell'art. 577, secondo comma, c.p.,** vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, l' *adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo V del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
- **art. 612 ter c.p.** - (*diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate - cd. revenge porn -*);
- **5. art. 582 c.p.** (lesioni personali), purché aggravato ai sensi:
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.,** vale a dire:
 - contro l'ascendente o il discendente;
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri I° e 4° dell'articolo 61;

- o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
- **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
- **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
- **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*;
- **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VI del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Per il suddetto reato, in quanto commesso in contesti familiari, appare opportuna la devoluzione alla competenza specialistica, fermo restando che le altre ipotesi di reato di cui all'art. 582 c.p., non aggravate nel modo suindicato, restano ricomprese nella cd. *materia generica*.

Al magistrato destinato alla trattazione di tali procedimenti viene confermata l'assegnazione della materia della volontaria giurisdizione se connessa, e tratterà le procedure in tema di negoziazione assistita, secondo quanto previsto nel protocollo sottoscritto da questo ufficio con il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto.

Tale macroarea, nella scheda di iscrizione predisposta, viene indicata con la sigla: **FAM_SES_LAV**.

3 Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
Dipartimento/ Sezione/Gruppo di lavoro 1	Come sopra riportato	1. Procuratore della Repubblica (coordinatore e componente) 2. Dott. Chirico V.
Gruppo 2	Come sopra	1. Procuratore della Repubblica (coordinatore e componente) 2. Dott.ssa Di Nunzio S.
Gruppo 3	Come sopra	1. Procuratore della Repubblica (coordinatore)

2. Dott. Chirico V.
3. Dott.ssa Di Nunzio S.

4 Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
Vincenzo Chirico	Prima e terza Generale Civile Prevenzione	Data di trasmissione attuale progetto	Quattro anni durata progetto organizzativo
Silvia Di Nunzio	Seconda e terza Generale e civile	Idem	idem
Procuratore della Repubblica	Primo secondo Esecuzione prevenzione Generale civile	idem	idem

E. Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative

Le ridotte dimensioni dell'Ufficio propendono per il coordinamento delle unità di lavoro in capo al Procuratore della Repubblica.

1 Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Unità organizzativa	Coordinatore	Provvedimento con cui sono state delegate le funzioni	Durata complessiva o residua dell'incarico
Prima seconda e terza	Procuratore della Repubblica	Progetto organizzativo	Quattro anni

F. Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

L'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda. (Art. 10 co. 1 Circ. Procure)

I criteri sono diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative. (art. 11 co. 4 n.11 e art. 10 co. 2 lett. d Circ. Procure)

Pur con le ridotte dimensioni dell'Ufficio, si è ritenuto di far fronte alle specializzazioni derivate dall'attribuzione di particolari materie. In proposito i componenti dell'Ufficio hanno ritenuto di confermare l'attività nella unità già definitive sino al periodo di compimento finale.

Essa è la soluzione più ragionevole da adottare, allo stato.

- 1 Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (art. 10 co.2 lett. a)**

Le ridotte dimensioni dell'ufficio non consentono di individuare le modalità richieste.

Il subentro di un Magistrato ad altro ne comporterà la surroga o la variazione progettuale esecutiva.

- 2 Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)**

Non ve ne sono.

- 3 Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c)**

Le ridotte dimensioni dell'ufficio non consentono di individuare le modalità richieste.

Il subentro di un Magistrato ad altro ne comporterà la surroga o la variazione progettuale esecutiva.

- 4 Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e)**

Le ridotte dimensioni dell'ufficio non consentono di individuare le modalità richieste.

Il subentro di un Magistrato ad altro ne comporterà la surroga o la variazione progettuale esecutiva.

- 5 Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)**

Le ridotte dimensioni dell'ufficio non consentono di individuare le modalità richieste.

Il subentro di un Magistrato ad altro ne comporterà la surroga o la variazione progettuale esecutiva.

G. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Deve essere indicato il provvedimento di conferimento dell'incarico, se adottato in data precedente al progetto ed ivi confermato. Devono altresì essere indicati l'oggetto dell'incarico, la sua durata complessiva o residua e le ragioni della conferma.

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	Procuratore della Repubblica
Oggetto dell'incarico	Coordinamento unità di lavoro
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Adozione del nuovo progetto organizzativo
Durata complessiva o residua	Durata correlata alla validità quadriennale del progetto organizzativo.

1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure)

In caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi, è possibile riconoscere una riduzione del lavoro giudiziario al magistrato titolare dell'incarico di coordinamento - non anche al magistrato titolare di un incarico di collaborazione - secondo le previsioni di cui all'art. 6 Circolare Procure.

Il Procuratore della Repubblica beneficia della riduzione del carico di lavoro nella misura del 70% secondo la circolare consiliare del 3 luglio 2024.

H. Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Il conferimento degli incarichi deve avvenire in esito a un interpello e con provvedimento motivato.

Le particolari ridotte dimensioni dell'ufficio, e le determinazioni dei componenti l'Ufficio, hanno determinato in capo al Procuratore della Repubblica, per le sue prerogative, il compito di coordinare i gruppi di lavoro e l'intero Ufficio.

Il subentro di un Magistrato ad altro ne comporterà la surroga o la variazione progettuale esecutiva.

I. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

[Contenuto facoltativo]

L. I Magistrati onorari

1 I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

Deve essere assicurato il costante coordinamento, da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato, dei compiti e delle attività delegate ai magistrati onorari.

In questo ufficio, come anticipato, sono previsti in pianta organica 6 magistrati onorari; sono attualmente in servizio 4 VV.PP.OO

Si costituisce, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente progetto, l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica previsto dall'art. 15 D.L.vo n. 116/2017 e ad esso sono stati assegnati tutti i Vice-Procuratori onorari dell'Ufficio e gli eventuali tirocinanti ai sensi degli artt. 73 del D.L. 69/2013 e 37, V comma, D.L. 98/2011 che nel tempo successivo (all'epoca non vene erano) avessero svolto la loro attività formativa presso la Procura.

Tuttora, non fa parte dell'Ufficio alcun tirocinante ex artt. 73 del D.L. 69/2013 e 37, V comma, D.L. 98/2011.

Il Procuratore – considerate le ridotte dimensioni dell'Ufficio – provvede direttamente a vigilare sull'attività dei VPO, a fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento degli stessi VPO e delle riunioni con i Sostituti periodicamente indette, garantendo uniformità di formazione e di valutazioni nell'ambito della struttura.

Le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze, anche predibattimentali, presso il Tribunale in composizione monocratica e presso il Giudice di Pace, sono di regola delegate ai V.P.O., con specifici provvedimenti di delega del Procuratore della Repubblica, secondo una calendarizzazione mensile ex art. 17 comma1 lett. a) c) e comma 3 lett. a) e d) .

Le singole udienze verranno assegnate sulla base di un'equa distribuzione secondo la quale ogni VPO verrà delegato per un numero di udienze tali da garantire – allo stato (diversa assegnazione sarà prevista con l'implementazione del numero dei VPO in servizio) - lo svolgimento in media di 2 udienze a settimana.

Le udienze verranno assegnate a ciascun VPO al fine di garantire la funzionalità dell'Ufficio, sulla base altresì della continuità della trattazione dei procedimenti più delicati ed in relazione agli impegni professionali dei singoli VPO.

L'assegnazione delle udienze secondo i già menzionati criteri sarà curata in particolare dall'Avv. Coordinatore, Irma Fornarola.

Si opera l'affiancamento dei singoli v.p.o. ai sostituti procuratori ed al Procuratore della Repubblica.

<i>Vice Procuratore Onorario</i>	<i>Magistrato</i>
Avv. Marino Maria Grazia	Dott.ssa Di Nunzio Silvia
Avv. Torraco Rosalia	Dott. Chirico Vincenzo
Avv. Fornarola Irma , Avv. Grieco Giovanni	Procuratore della Repubblica

Il Procuratore vigila sull'equa distribuzione degli affari.

In caso di astensione dei VPO, o di loro assenza/impedimento, il Procuratore designerà i Magistrati dell'Ufficio: dapprima il VPO che potesse essere presente e, in via subordinata, il Magistrato che non è di turno affari urgenti e – in caso di

impossibilità – il Magistrato di turno. In caso di concomitanti e indifferibili impegni connessi al turno, parteciperà all'udienza il Procuratore.

Nell'ordinaria udienza dibattimentale, i VV.PP.OO. ai sensi 17 comma 4 d. lgs. n. 116/2017 esprimeranno il consenso al patteggiamento solo nei procedimenti per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio (quindi per i reati di cui agli artt. 550 comma 1 cod. proc. pena.) e nei casi di giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna.

Se il Magistrato assegnatario intende, in tali casi, prestare il consenso a pena proposta dal difensore prima dell'udienza dibattimentale, provvederà a formulare il consenso in calce all'istanza che trasmetterà al G. Monocratico e in copia al VPO di udienza.

In ogni altro caso, nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Tutti i VPO avranno tendenzialmente pari ed eguale carico d'udienza, fatte salve deroghe concertate con il Procuratore.

Strumento d'udienza è lo statino che deve essere compilato per i rinvii e l'attività svolta come da ordine di servizio del 2.2.2024.

Tuttavia, per:

- le udienze dibattimentali relative ai procedimenti pervenuti da udienza preliminare e relative al cd codice rosso di cui alla I AREA – art. 572 c.p., art. 612 bis c.p., artt. 582-577 c.p. - nel caso in cui siano state emesse misure cautelari (anche se non più in corso);
- i processi di particolare delicatezza e importanza indicati, al momento della formazione del calendario, da parte dei Sostituti, o individuati dal Procuratore, le funzioni di P.M. di udienza sono, invece, di norma, assegnate ai Magistrati togati, fatte salve esigenze di ufficio che giustifichino l'eventuale sostituzione con magistrati onorari.

In ogni caso, ai Sostituti è raccomandato di porre cura nel selezionare i fatti reato da affidare alla trattazione dibattimentale del VPO, in modo da riservare ad essi quelli concretamente più rilevanti o tecnicamente più complessi. A tal fine signaleranno al Procuratore - in vista della formazione del calendario mensile – i procedimenti di rito monocratico nei quali è opportuna la propria personale partecipazione.

Inoltre, le funzioni di P.M. di udienza di norma sono assegnate ai Magistrati togati:

- nei procedimenti per delitti di lesioni e omicidio colposi conseguenti alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, o di responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.) nei procedimenti iscritti dopo il 15.8.2017, ma anche, per ragioni di opportunità per eventuali procedimenti iscritti prima del 15.8.2017;
- nei procedimenti avanti al GDP quando vi siano eccezionali esigenze che consiglino l'intervento di un Magistrato ordinario.

L'Ufficio di Collaborazione si avvarrà della Segreteria Sezione Dibattimentale per le attività di udienza.

I VV.PP.OO. partecipano alle periodiche riunioni previste dall'art. 22, II, D.lvo. n. 116/2017 coordinate dal Procuratore per l'esame delle questioni giuridiche più

rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali.

Viene, dunque, sin d'ora la sezione VPO, all'interno di ogni struttura che affianca i Sostituti.

I VPO opereranno sulla base delle indicazioni dei Sostituti cui sono assegnati, secondo le direttive e il coordinamento del Procuratore e si avvarranno delle rispettive Segreterie per le attività relative alla fase delle indagini.

In tal modo, sarà reso più efficiente il lavoro del Sostituto, in sinergia con quello del VPO: questi potrà assimilare le modalità operative e confrontarsi tempestivamente con il Magistrato assegnato tutte le volte che sarà necessario per profili di delicatezza del procedimento, connessi per es. ai soggetti coinvolti, o alla gravità della lesione ai beni giuridici, alle questioni di diritto sottese.

L'abbinamento, sulla scia di quanto accade con il personale della Sezione di P.G., avrà conseguenze positive sulle strategie investigative e sui tempi di definizione, con miglioramento della performance dell'ufficio.

La struttura organizzativa della Segreteria del Sostituto Procuratore vedrà, per ciascuno dei Magistrati, l'assegnazione in ausilio di un pari numero di Vice-Procuratori Onorari, salve diverse determinazioni connesse a particolari necessità. È quindi strutturato l'affiancamento con il Sostituto titolare dell'affare il quale è incaricato, d'iniziativa o a richiesta del VPO, della supervisione dei provvedimenti adottati, reso con disposizione integrativa.

I VPO, conformemente alle direttive generali (fissate dal Procuratore) e di quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal Sostituto titolare dello stesso),

- esamineranno e studieranno i fascicoli e predisporranno le minute dei provvedimenti (es. decreti di perquisizioni; richiesta di sequestro preventivo e relativo decreto urgente; richieste di misure cautelari personali; richiesta di intercettazione e decreto urgente) che verranno in ogni caso sottoscritti dal Magistrato assegnatario (art. 16, I, lett. a) D.lvo 116/2017);
- potranno compiere anche attività di approfondimento giurisprudenziale e dottrinale con le modalità su indicate (art. 16, I, lett. a) D.lvo 116/2017);
- potrà essere loro data la delega alla redazione e firma dei decreti penali (art. 17, III, lett. C) e d) D.lvo 116/2017)
- nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, indicati dall'art. 550 comma 1 c.p.p. (ossia quelli puniti con pena non superiore a quattro anni di reclusione) il VPO potrà formulare direttamente la richiesta di archiviazione, nonché assumere singoli atti di indagine nei limiti specificati dall'atto di delega, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio dell'indagato (art. 17, V, D.lvo 116/2017). In tal caso saranno sottoposti al visto del Magistrato di riferimento. Non saranno delegabili, in ogni caso, i decreti di perquisizione, le richieste di misure cautelari personali e reali, le richieste di intercettazione;
- potrà essere loro data la delega alle indagini sulle notizie di reato di competenza del GDP assegnate ai Sostituti mentre continueranno autonomamente a esercitare l'azione penale o l'archiviazione per i fascicoli a loro direttamente assegnati. In tal caso, i VPO svolgono l'attività di indagine ritenuta necessaria, impartiscono le dovute direttive ai sensi degli artt. 11 e ss del DLvo 274/2000, redigono l'atto di citazione a giudizio, ovvero la richiesta di archiviazione. Nel

caso di ricorso immediato al GDP proposto dalla persona offesa, ex art. 21 D.lvo 274/2000, verificano le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 24, formulano le loro richieste ed esprimono il parere. Procedono alla formulazione del capo di imputazione e alla redazione del decreto di citazione a giudizio nelle forme previste dall'art. 20, con indicazione delle fonti di prova. In tale attività osservano i criteri di priorità impartiti dal Procuratore, dando in ogni caso precedenza alle lesioni dolose e a quelle colpose conseguenti a incidenti stradali attribuiti alla competenza residuale del GDP.

In ogni caso, per tutte le attività delegate, nei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico (ivi inclusa la partecipazione alle udienze) e del GDP i Vice-Procuratori Onorari dovranno attenersi alle indicazioni stabilite in via generale dal Sostituto assegnatario.

L'impegno giornaliero dei VPO per lo svolgimento dell'attività fuori udienza avrà una durata di almeno 5 ore e potrà essere superiore a 5 ore giornaliere se indispensabile per lo svolgimento del servizio.

Criterio ponderale di valutazione, sarà la definizione di almeno n. 10 procedimenti, parametro quantitativo ritenuto medio, considerato il diverso impegno connesso ai proc. mod.21 (più alto) e ai proc mod. 21 bis (tendenzialmente inferiore).

Il VPO avrà cura di organizzare il proprio lavoro secondo i suddetti parametri.

Gli adempimenti inerenti alla consegna dei fascicoli oggetto della collaborazione saranno curati dalla Segreteria del singolo Sostituto, eventualmente con l'ausilio del personale della Sezione di P.G. addetto.

Fino a quando non sarà possibile adottare un sistema informatico ed in attesa della riforma della magistratura onoraria di cui al disegno di legge presentato in data 05.07.24 che prevede dettagliatamente i tempi di permanenza in ufficio del VPO, la presenza in ufficio verrà riscontrata attraverso la sottoscrizione da parte dei VPO, in entrata e in uscita, all'interno dell'apposito registro giornaliero delle presenze, custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

In tale registro i VPO specificheranno l'orario di entrata e di uscita (per le attività fuori udienza l'impegno orario sarà calcolato in base alle ore di effettiva presenza in ufficio degli stessi), e indicativamente l'attività svolta (attività d'udienza Giudice di Pace, attività d'udienza Tribunale monocratico e attività di collaborazione con Magistrato).

Rimane ferma l'ordinaria vigilanza del Procuratore della Repubblica.

L'implementazione del registro, che al termine di ogni mese sarà vidimato dal Procuratore della Repubblica, ovvero dal Magistrato delegato, sarà corredata, ai fini della liquidazione dell'indennità secondo la normativa vigente di cui al D.lvo 116/2017, artt. 23 e ss:

- per l'attività d'udienza, dall'attestazione del cancelliere d'udienza nel quale saranno indicate l'ora di inizio e di fine;
- per l'attività non d'udienza, da una relazione mensile a cura dei VPO descrittiva del numero dei fascicoli delegati dal Magistrato assegnatario (con specifica del numero di iscrizione) e dell'attività svolta. La relazione riporterà il visto del Sostituto assegnatario e sarà ancor più necessaria ove dovesse essere condivisa la possibilità di lavoro da remoto.

La relazione sarà depositata presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Il coordinamento dei Vice-Procuratori Onorari è curato dal Procuratore della Repubblica. A tal fine il Procuratore indice apposite riunioni di aggiornamento con i magistrati onorari dell'ufficio.

L'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica

Come previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 116/2017, in data 28.2.2018 è stato istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

I Vice-Procuratori Onorari inseriti nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, svolgeranno le funzioni ed i compiti previsti dagli artt. 16 e 17 del D.Lvo 116/2017.

Detto ufficio svolgerà la propria attività sotto la diretta direzione del Procuratore della Repubblica, il quale provvederà all'emissione delle necessarie e consentite deleghe per l'attività di udienza ai VPO e per l'attività fuori udienza, sia essa di collaborazione che di definizione dei procedimenti.

Lo stesso ufficio si avvarrà della specifica collaborazione del personale addetto alla assistenza dei magistrati togati che risultino titolari dei relativi procedimenti di volta in volta assegnati ai VPO per la loro definizione oltre che del personale addetto all'Ufficio Spese di Giustizia ed all'Ufficio Dibattimento per le parti di rispettiva competenza.

L'attività fuori udienza di semplice collaborazione sarà svolta a richiesta dei magistrati togati sulla base delle disponibilità giornaliere preventivamente comunicate dai VPO e comporterà l'obbligo per il VPO designato di permanere nell'ufficio a tal fine già messo a disposizione e di dar luogo allo studio dei fascicoli con redazione delle relative bozze di provvedimenti, secondo le direttive di volta in volta rese dal magistrato che beneficerà della collaborazione. All'esito dello svolgimento dell'attività giornaliera il magistrato che ha beneficiato dell'attività ne attesterà lo svolgimento e l'attestazione sarà rimessa per il visto al Procuratore della Repubblica e da questo inoltrato all'ufficio apposito per la liquidazione della prevista indennità.

Ai VPO inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica continuerà ad essere chiesta la comunicazione relativa alle loro disponibilità mensili entro la prima decade del mese precedente, in modo da poter dar luogo alla redazione di calendari bimensili, nei quali saranno dunque specificati turni udienza, distribuiti, in parte, in misura proporzionale alle disponibilità date, al fine di incentivare il maggior impegno possibile da parte degli stessi VPO.

Tenuto conto delle necessità di impiego dei VPO, agli stessi viene richiesto di offrire la disponibilità per un numero minimo di giorni che pare congruo quantificare almeno in 7 disponibilità al mese, con almeno una disponibilità al sabato od altro giorno infrasettimanale per le direttissime.

Si attribuisce che ai viceprocuratori onorari di cui sopra vengano delegate le funzioni di pubblico ministero:

1. nei procedimenti davanti al giudice di pace
 - a) nell'udienza dibattimentale;
 - b) nella redazione degli atti previsti dagli artt. 15, 17, 20, 25 e 50 del Decreto Legislativo n. 274/2000;
 - c) nei procedimenti di esecuzione se consentibili, ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2 c.p.p.;
2. nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica:

- a) nell'udienza dibattimentale, con i limiti di cui di cui al comma 3 dell'art. 17 del predetto D.Lvo ove relativi a procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dopo il 15.8.2017 (delitti di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies c.p.);
 - b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
 - c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p.;
 - d) ad assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550, comma 1 c.p.p., pur quando si procede con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'art. 558 c.p.p. ed in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale;
3. che le deleghe ai viceprocuratori onorari vengano conferite dal Procuratore della Repubblica:
- a) per singole udienze in relazione alle attività dibattimentali con una partecipazione proporzionale al numero dei giorni di disponibilità comunicati dai VPO ai fini della compilazione dei calendari mensili;
 - b) per singoli procedimenti - sia quelli aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace che quelli aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 550, comma 1 c.p.p.;
 - c) per singoli procedimenti in relazione alle attività di preparazione (quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione di minute dei provvedimenti) utili per esercizio della funzione giudiziaria ed a supporto del magistrato togato.

I VPO avranno l'obbligo di trattare, tenuto conto dei flussi di lavoro, almeno dieci procedimenti (comprensivi di lista testi in caso di esercizio dell'azione penale) ai fini della maturazione del diritto all'indennità.

L'assegnazione dei procedimenti inerenti i reati di competenza del Giudice di Pace avviene secondo la scansione automatica- la stessa prevista per l'assegnazione dei fascicoli non rientranti nelle materie di macroarea previste per i magistrati togati- la cui corretta osservanza è affidata al personale dell'ufficio iscrizione.

Il Procuratore della Repubblica provvederà a delegare i procedimenti di cui all'art. 550, comma 1 c.p.p. su sollecitazione del magistrato assegnatario, laddove questi ritenga di giovare del contributo offerto dai VPO in servizio; l'attività fuori udienza di semplice collaborazione prevista dall'art. 16, comma 1 lett. a) del D.Lvo sarà svolta dai VPO secondo turni appositamente stabiliti sulla base delle disponibilità giornaliere dagli stessi preventivamente comunicate.

Per quanto riguarda le attività fuori udienza, esse concernono:

- 1. quelle di studio e definizione dei procedimenti (che, ovviamente, non debbono essere trattate in udienza) saranno svolte dai Vice-Procuratori Onorari nell'ufficio ad essi da tempo appositamente assegnato all'interno della Procura della Repubblica dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,30 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. I Vice-Procuratori Onorari avranno cura di far rilevare la loro presenza mediante la

sottoscrizione del registro appositamente istituito e che verrà custodito presso la segreteria (che si occupa già della trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e che, quindi, ha maggiori contatti con i VPO) e di allegare un foglio riassuntivo indicante i procedimenti trattati (con l'indicazione del R.G.N.R.) e l'attività svolta. I fascicoli definiti dovranno essere siglati dal viceprocuratore onorario che li ha trattati mentre il registro presenze ed i fogli riassuntivi dovranno essere visti, ai fini del relativo controllo, dal Procuratore della Repubblica o dal sostituto anziano, anche ai fini della liquidazione;

2. quelle di semplice collaborazione prevista dall'art. 16, comma 1 lett. a) del D.lvo sarà prestata presso l'ufficio appositamente predisposto all'interno della Procura della Repubblica e con un impegno giornaliero non inferiore alle cinque ore, possibilmente nell'arco temporale che va dalle ore 9,00 alle 14,00, durante il quale il VPO sarà affiancato a dal Procuratore della Repubblica o ad uno dei Sostituti in forza all'ufficio e svolgerà l'attività di collaborazione che gli sarà richiesta nell'ambito delle attuali previsioni, facendosi a tal fine rilasciare un'attestazione giornaliera dal P.M. affiancatario da trasmettere, poi, al visto del Procuratore ai fini del successivo inoltro all'ufficio competente per la liquidazione dell'indennità.

All'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica verranno assegnati pure gli eventuali tirocinanti ex art.73 D.L. 21.6.2013 n.98 e s.m., per lo svolgimento del piano di tirocinio secondo quanto attestato nel protocollo realizzato.

I Vice-Procuratori Onorari avranno cura di perfezionare la redazione dei capi di imputazione con la precisa descrizione del fatto e di contestare, se ne sussistono i presupposti, la recidiva.

Svolgeranno, inoltre, le attività delegate attenendosi alle direttive, ai criteri e alle prassi applicative emerse a seguito delle riunioni di coordinamento indette periodicamente.

La documentazione amministrativa riguardante i viceprocuratori onorari e quella riguardante i tirocinanti verrà custodita dalla Segreteria amministrativa, secondo le disposizioni attualmente vigenti.

III. Assegnazione dei procedimenti

A. I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

I criteri di assegnazione degli affari ai singoli magistrati, come sopra riportato, assicurano l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione, garantendo la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro (art. 3 co.1 lett. a, art. 15 co. 2 Circ. Procure)

I criteri di assegnazione dei procedimenti penali ai magistrati in servizio sono automatici. La registrazione dei procedimenti avviene a cura del Procuratore e con

l'ausilio dell'Ufficio del Procuratore di seguito riportato. La distribuzione degli affari avviene con la ripartizione sopra evidenziata, rispettando la percentuale di riduzione del lavoro del Procuratore della Repubblica, secondo l'applicazione delle regole di assegnazione con algoritmo o in attesa, della sopravvenienza cronologica, nel rispetto delle percentuali riportate.

AREA I (edilizia, urbanistica, ambiente e reati lavoro): dott. CHIRICO e Procuratore della Repubblica, dott. SECCIA;

AREA II (reati economici, tributari e finanziari): dott.ssa DI NUNZIO e Procuratore della Repubblica, dott. SECCIA;

AREA III (fasce deboli): assegnazione al dott. CHIRICO e dott.ssa DI NUNZIO

MATERIA c.d. GENERICA (reati di criminalità comune non ricompresi nelle tre aree di semispecializzazione): assegnazione ai Sostituti Procuratori, dott. CHIRICO e alla dott.ssa DI NUNZIO; al Procuratore della Repubblica, dott. SECCIA

ESECUZIONE PENALE, assegnazione al Procuratore della Repubblica;
MISURE DI PREVENZIONE: assegnazione al Procuratore della Repubblica, dott. SECCIA e dott. Chirico.

AFFARI CIVILI (materia fallimentare): assegnazione alla dott.ssa DI NUNZIO;
AFFARI CIVILI (materia residuale alla fallimentare): assegnazione al dott. Chirico, alla dott.ssa Di Nunzio ed al Procuratore della Repubblica, dott. SECCIA.

Le assegnazioni avranno luogo, per il rispetto della percentuale, secondo 'algoritmo implementato presso il SICP. In difetto, con il sistema della cronologia successiva e diacronica secondo la registrazione del procedimento.

1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 11 co. 3 n. 14)

Il sostituto procuratore può iscrivere nuovi procedimenti nell'ambito delle attività urgenti del turno ove ne ravvisi la concreta necessità (es: in presenza di perquisizioni e sequestri da convalidare, arresti, fermi, "codice rosso", decessi ...) e/o su richiesta del Procuratore della Repubblica con specifica motivazione. Qualora sia assegnatario del procedimento, potrà in qualsiasi momento disporre il passaggio da mod. 44 a mod. 21 previa iscrizione del nominativo nel registro degli indagati; aggiornare ex art. 335 c.p.p. la qualificazione giuridica del fatto nel corso del procedimento, anche previa aggiunta di ulteriori fattispecie di reato; disporre i c.d. stralci, provvedendo a separare singole posizioni con riferimento a specifiche ipotesi di reato (in tal caso il sostituto resta assegnatario del procedimento, salvo ipotesi ricadenti in aree di semispecializzazione di pertinenza di altro collega).

B. Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.

La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.

Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga. (art.15 co. 3, 4), dando luogo ad opportuna motivazione

C. Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Ci si riporta a quanto esposto nella casella pregressa.

Il Procuratore ha facoltà di riservare a se stesso l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento, tutte le volte in cui il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato per la complessità delle questioni trattate, per la gravità dei fatti, la natura degli interessi giuridici coinvolti in relazione alla diffusività degli effetti sulla collettività, il particolare allarme sociale suscitato, il coinvolgimento diretto dell'immagine dell'intero ufficio, la ricaduta del reato trattato in plurime materie di semi specializzazione.

Nei medesimi casi il Procuratore potrà disporre la coassegnazione del procedimento anche ai sostituti in servizio.

Tale facoltà, tuttavia, è soggetta all'adozione del necessario e motivato provvedimento, con ascolto e concerto del Sostituto procuratore interessato.

D. Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

Ci si riporta a quanto sopra esposto nella specifica casella di riferimento.

L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso. (art. 17 co.1)

1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)

Il magistrato onerato dal compimento di singoli atti del procedimento coincide con quello assegnatario del procedimento secondo i criteri previsti nel progetto organizzativo, come sopra sintetizzati. Sono fatti salvi i casi di impedimento del titolare del procedimento in cui provvede, di regola, il Procuratore della Repubblica.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

A. Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

L'uniforme esercizio dell'azione penale è stabilito in base alla condivisione delle regole esegetiche per gli istituti giuridici applicati, in base alla circolazione di informazioni sulle novità giurisprudenziali; in base al commento della entrata in

vigore di nuove norme; in base alle prassi condivise nell'Ufficio di applicazione di criteri condivisi sulle regole e i criteri della pena patteggiata, nonché per le procedure determinanti la pena per la richiesta di decreti penali, nonché per l'applicazione di strumenti deflattivi quali l'art. 162 bis e ter c.p.p.; in tema di istituti della giustizia riparativa e di messa alla prova, qualora siano adottabili, nonché sulla base delle modalità operative per i protocolli investigativi e per le direttive dell'Ufficio e per quelli provenienti dalla Procura Generale de L'Aquila.

Pur nell'ambito della limitata composizione dell'Ufficio, si realizza la raccolta di un servizio studi sulle nuove leggi entrate in vigore e sulla raccolta delle principali decisioni della Corte Suprema, anche nell'ambito più autorevole. La dedizione al servizio è appannaggio del Procuratore della Repubblica che attraverso cartelle condivise farà circolare le informazioni ai componenti togati ed onorari dell'Ufficio ed ai componenti le sezioni di polizia giudiziaria.

Il contenuto delle comunicazioni condivise riguarderà le novità giurisprudenziali e dottrinarie tratte dalle riviste più importanti cui è abbonato personalmente il Procuratore della Repubblica, nonché l'ausilio personale ai servizi di documentazione della Procura generale della Corte Suprema; la fruizione delle banche dati della Scuola Superiore della Magistrati, come l'accesso a "Il Quotidiano giuridico"; l'uso completo e diffuso di "One legale".

Tanto per gestire l'arricchimento giurisprudenziale e dottrinario per una fruizione più corretta nell'ambito delle investigazioni; nell'ambito della formulazione dei capi di accusa e soprattutto nella gestione delle varie fasi procedurali e processuali, anche per istituti di particolare difficoltà, quali ad. es. la contestazione del fatto nuovo; delle aggravanti e degli altri elementi accessori.

Di particolare rilievo saranno le determinazioni e la messa a punto delle novità e degli istituti lambiti dalla riforma Cartabia.

Per essi, ogni provvedimento giudiziario sarà diffuso, fatto circolare e adottato come punto di riferimento per prassi applicative, direttive e circolari.

Semestralmente si darà luogo all'accertamento del flusso di definizione dei procedimenti, statisticamente comparando il flusso in entrata ed in uscita, analizzando le positività e le criticità e dando luogo, con riunioni nel medesimo periodo all'individuazione di corretti rimedi in proposito.

Si richiederà con riunioni anche trimestrali, agli esponenti apicali delle forze investigative, ai componenti dedicati dell'Ufficio ed alle sezioni di p.g., la indicazione di emergenze criminali e di profili da valutare, dando luogo ad apposite direttive, anche attraverso modifiche appropriate di deleghe investigative e nuovi protocolli, soprattutto in materia di particolare sensibilità (omicidio stradale, infortuni sul lavoro, applicazione della nuova figura del caporalato ex art. 603 bis c.p., reati inclusi nel cdice rosso; reati ambientali, ed urbanistici).

Il tutto attraverso la documentazione verbalizzata conservata nella segreteria del Procuratore della Repubblica.

In punto, si evidenzia che l'esame dei dati statistici relativi ai principali reati compresi nelle materie specialistiche del previgente progetto, unitamente a quello dei dati acquisiti in occasione dell'anno giudiziario 2024 ha condotto a confermare una elevata incidenza dei reati predatori, dei reati relativi al cd codice rosso, dei reati in materia di stupefacenti, dei reati tributari (anche se con una flessione delle sopravvenienze) e ambientali.

Tale evidenza costituisce il supporto di partenza per l'attenzione rivolta al contrasto contro i fenomeni criminali attuali del territorio e motivo per l'adeguamento professionale delle capacità investigative e procedimentali.

B. Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

Le finalità che si intendono conseguire sono quelle di assicurare il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, accelerando la definizione dei procedimenti in termini ragionevoli, ancora migliori per quanto finora già effettuato dall'Ufficio.

Pertanto, tale passaggio si collega alla necessità di raccordo con la esposizione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari processuali, secondo la definizione e l'anticipazione dei criteri già emersi in fase consiliare, in fase normativa, e ancora, secondo le prassi e le evidenze statistiche dei flussi statistici raccordati tra Procura circondariale e Tribunale circondariale.

A tale scopo, appare necessario dare luogo ad una circolare interoperativa con il Sig. Presidente del Tribunale che faccia emergere i criteri sopra auspicati e divisati, fornendo uno strumento snello per la definizione dei procedimenti, attraverso i criteri di priorità più significativi.

Le misure organizzative richieste dovranno confrontarsi con i principi diretti a garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale - nel rispetto delle norme sul giusto processo - e l'efficienza nell'uso della polizia giudiziaria e nell'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie.

Tali finalità, da conseguire con direttive e circolari, si intendono raggiungere:

- con l'accelerazione nei tempi di definizione dei procedimenti più semplici, che non prevedono alcuna attività d'indagine dopo la comunicazione della notizia di reato;
- con l'adozione di criteri di automaticità, di regola, e di trasparenza nelle assegnazioni dei procedimenti;
- con l'equa distribuzione dei carichi di lavoro;
- con la conferma e l'implementazione dei gruppi di lavoro e con il migliore impiego delle sezioni di polizia giudiziaria;
- con il contenimento delle spese processuali;
- con un più ampio ricorso alle risorse informatiche.

C. Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

I Magistrati dell'Ufficio si atterranno alla regola di esaminare con precedenza , assoluta, i procedimenti con indagati in stato di custodia cautelare ovvero sottoposti alle misure coercitive previste dagli artt. 282, 282 bis e ter e 283 c.p.p., quelli relativi ed inclusi nella c.d. normativa del codice rosso; ad infortuni sul lavoro , quelli relativi a reati contro la P.A., quelli relativi ai reati di più grave allarme sociale (associazioni per delinquere, stupefacenti, armi, rapine, estorsioni, furti in appartamento), quelli relativi a gravi reati contro la persona e la sfera sessuale(abusi sessuali) e quelli relativi a reati con pericolo di prescrizione.

La necessità della completezza dell'indagine secondo quanto richiamato costituisce motivo per ritenere che la previsione del criterio della “ragionevole previsione di condanna” determini, per fase, la opportuna richiesta di archiviazione per la mancanza probatoria di elementi costitutivi della fattispecie attribuita, o la richiesta di non doversi procedere specie nella importante fase predibattimentale.

A tale scopo, pare opportuno il concerto tra i Magistrati assegnatari e il Procuratore della Repubblica, quale magistrato di coordinamento.

Il momento della riflessione e del concerto può essere rappresentato dalla sigla “riferire” che il Procuratore rende all'atto della iscrizione dell'Ufficio, con l'indicazione, possibilmente e secondo il passo investigativo, dei temi da accertare ed affrontare.

La priorità della trattazione ed i suoi criteri rendono comunque necessaria la trattazione degli altri procedimenti iscritti, in tempi celeri, secondo le cadenze temporali normative e l'uso delle proroghe necessarie al fine di garantire la completezza delle indagini.

A tale scopo, i componenti l'Ufficio comunicheranno eventuali stasi investigative non legittime ed inconferenti con l'attività delegata.

In proposito, anche qui, la richiesta di “riferire” apposta sul fascicolo assicura un target di corretto controllo delle scadenze temporali, della completezza delle indagini, dei suoi esiti attraverso un confronto con l'assegnatario del procedimento e con la p.g. delegata.

In proposito, il Procuratore della Repubblica darà luogo all'attività di analisi delle stasi evidenziate, portandole a soluzione.

Le disposizioni per l'emissione dei decreti penali di condanna e per il consenso al patteggiamento.

Le misure organizzative richieste impongono la fissazione di criteri omogenei ed uniformi, deflative, in sede di richiesta di decreto di condanna.

Nell'ambito dell'autonomia del P.M. assegnatario del caso e delle dinamiche che coinvolgono la trattazione del procedimento e del processo al fine di non irrigidire le scelte dell'attività del P.M., indicazioni di massima saranno quelle di:

- valutare la gravità del caso;
- valutare lo stato di incensuratezza o meno dell'indagato;
- analizzare le dinamiche della condotta assunta per particolari fattispecie di reato idonee alla definizione con richiesta di decreto penale (vedasi le fattispecie in tema di violazioni del codice della strada e di edilizia) che consentano di modulare la pena base e di determinarla, valutando la possibilità di concessione delle circostanze attenuanti generiche in presenza della recidiva che sarà sempre contestata, qualora essa sia presente.

Anche per l'espressione del consenso alla richiesta di patteggiamento, esso sarà determinato, in base:

- alla gravità del fatto;
- alla condotta adoperata;
- nonché in relazione alle restituzioni accordate e in base alle condizioni soggettive dell'indagato che non siano caratterizzate da prognosi ripetitiva del fatto.

Comunque, per entrambe le situazioni il controllo circa le attività e le prassi adottate saranno costantemente monitorate con la conoscenza e la comunicazione che di queste attività rende il magistrato assegnatario al capo dell'Ufficio, ed anche attraverso il riscontro di essa sul visto sullo statino di udienza che contempera quella attività.

Con riguardo al controllo in materia di contestazione della recidiva, essa è sempre contestata negli ambiti di attribuzione e imputazione della fattispecie.

D. Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

Per la completezza delle indagini, si ribadisce quanto stabilito nel paragrafo precedente.

La completezza dell'attività investigativa riguarda sia l'integrazione dei profili oggettivi e soggettivi dei reati attribuiti ed iscritti, sia gli elementi esterni ad essi, dando luogo ad una delega o ad una assunzione diretta di elementi informativi dichiarativi e tecnici, quando le condizioni lo richiedano, in grado di garantire la completezza investigativa, anche al fine di raccogliere elementi probatori che rendano il procedimento idoneo per lo svolgimento delle future fasi decisorie, anche in sede di rito abbreviato.

Per essa si fa richiamo alla opportunità di vagliare gli elementi richiesti dal querelante, denunciante ed approfondire quelli emergenti dalle relazioni o atti della p.g.

È cura del Procuratore vigilare per i fascicoli che rientrano nei criteri di priorità e per quelli segnalati dai Sostituti o comunque segnalati dalle forze investigative per il rispetto del criterio citato.

Le misure di prevenzione.

Come è noto la materia delle misure di prevenzione è stata riordinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 in virtù del quale titolare del potere di proposta delle misure di prevenzione personali nei confronti dei cosiddetti pericolosi "comuni" e "sportivi" è, oltre al questore al Procuratore nazionale antimafia e al direttore della DIA, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Nelle udienze relative le funzioni di pubblico ministero, di norma attribuite al procuratore distrettuale, possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, in questo caso, appunto, di Vasto.

Per le misure di prevenzione patrimoniali il potere di proposta nei confronti dei cosiddetti pericolosi "comuni" è attribuito, sempre nel nostro caso, oltre che al questore e al direttore della DIA, ai procuratori della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Nelle udienze relative le funzioni di pubblico ministero, di norma attribuite al procuratore distrettuale, possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Gli affari, come sopra riportato, sono trattati dal Procuratore della Repubblica e dal Collega dott. Chirico, nella misura sopra riportata...

L'impugnazione sarà trattata dal Procuratore della Repubblica.

Il registro relativo è conservato nella segreteria del Procuratore.

Gli altri componenti l'Ufficio avranno cura di sottoporre al Procuratore della Repubblica tutti i casi in cui dai loro affari emergano indizi di reità tali richiedere la trattazione di un procedimento per misure di prevenzione.

In tal caso il procedimento sarà curato e sottoposto al Procuratore dal Magistrato che abbia trattato già il caso per il quale gli indizi di reità di prevenzione siano tratti dal procedimento o dal processo penale.

A tale scopo, si curerà l'immediata annotazione nominativa nei confronti delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti siano disposti gli accertamenti personali o patrimoniali. Con le medesime stesse modalità saranno registrate le comunicazioni del questore delle proposte di misure di prevenzione da presentare direttamente al Tribunale nei casi previsti dalla legge.

La trattazione dei procedimenti di prevenzione nelle udienze davanti al Tribunale di Vasto sarà svolta preferibilmente (attese le dimensioni dell'Ufficio) dal Magistrato che ha curato il procedimento, al fine di garantirne la continuità.

La data dell'eventuale udienza di rinvio deve essere sempre comunicata, subito dopo il termine dell'udienza, dal magistrato che ha partecipato alla trattazione del procedimento direttamente alla segreteria delle misure di prevenzione.

I criteri di scelta tra misure di prevenzione.

Si è ritenuto, innanzi tutto, di disciplinare il rapporto tra sequestri e confische di prevenzione

Allo scopo, si tratta, cioè, di individuare in linea di massima i criteri per scegliere se ricorrere all'applicazione della norma in questione nel corso del procedimento penale per determinati reati e chiedere la confisca (previo sequestro preventivo) dei beni dei quali il condannato non abbia potuto giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica, secondo comunque gli ultimi e recenti approcci divisati dalla Corte Suprema, ; ovvero se avviare contestualmente al procedimento penale, un autonomo procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti dello stesso indagato, quale indiziato dei medesimi reati per i quali sia stata esercitata l'azione penale ovvero, non essendovi elementi sufficienti per esercitare l'azione penale, ricorrere soltanto all'applicazione della misura di prevenzione con riferimento agli indizi dei reati che la consentono.

Poiché il sistema di prevenzione ha dalla sua la possibilità di applicare la misura della confisca anche solo in presenza di semplici indizi che non consentirebbero la condanna, si ritiene che esso debba essere privilegiato in tutti i casi in cui gli elementi indiziari siano tali da non consentire di avviare indagini preliminari o, all'esito di esse, di richiedere il giudizio, ovvero la prognosi di quest'ultimo non sia di condanna dell'imputato.

Per converso dovrà preferirsi il ricorso allo strumento del sequestro, in tutti i casi in cui il livello indiziario sia di particolare spessore, tanto da far ipotizzare fondatamente la condanna dell'imputato: non senza considerare ai fini della scelta che il livello di garanzie del processo penale e la diversa qualità e quantità degli indizi richiesti per la condanna per determinati reati, costituiscono elementi da valutare nella prospettiva di garantire compiutamente il percorso giudiziario che porta alla emissione di provvedimenti ablatori particolarmente incisivi

Per la materia civile, per le attribuzioni vale quanto sopra evocato per la suddivisione delle materie.

Il coordinamento operativo passa attraverso lo studio e l'analisi dei provvedimenti giurisdizionale del Tribunale, ponendo moduli adeguati da parte dell'Ufficio per le materie della amministrazione di sostegno, della volontaria giurisdizione, della negoziazione assistita e per le procedure di separazione e divorzio, da affrontare repentinamente con il sistema consolle civile, con la finalità del rispetto dei diritti inviolabili dei minori.

Per la crisi di impresa, sono in fase di realizzazione, protocolli per il Tribunale territoriale per l'adozione e l'implementazione di standard operativi per la negoziazione assistita che evitino il ricorso alle procedure fallimentari. In questo senso, l'ufficio darà luogo a riunioni per l'analisi degli interventi normativi "correttivi" in corso per la crisi di impresa.

E. Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

Le modifiche che vengono apportate alla organizzazione prevista dal previgente progetto trovano ragione nelle esigenze di raggiungere i seguenti obiettivi:

- consolidare l'equilibrio tra sopravvenienze e definizioni, con definizione di un maggior numero di procedimenti rispetto a quelli in entrata, con riduzione e abbattimento dell'arretrato (risultato questo già raggiunto nell'anno 2024)
- ridurre ulteriormente i tempi di definizione dei procedimenti, per esempio promuovendo i rapporti con i servizi di p.g. esterni finalizzati a contenere una riduzione e concentrazione di attività seriali (es. agevolare e concentrare la comunicazione delle notizie di reato relative alle contravvenzioni antiinfortunistiche, riducendo i tempi relativi all' accertamento della violazione e esito della procedura amministrativa) che impongono la pendenza del procedimento anche quando la procedura amministrativa si conclude positivamente, in modo da contrarre i tempi di definizione dei numerosi procedimenti relativi; favorendo anche la definizione dei procedimenti per fatto di lieve entità e a mezzo di decreto penale, strumenti che nei procedimenti di minor complessità investigativa possono ridurre ulteriormente i tempi. E ciò attraverso un maggior coordinamento e collaborazione con gli uffici giudicanti, senza i quali non è possibile perfezionare il sistema;
- migliorare la performance dell'Ufficio nella trattazione degli affari anche con un migliore equilibrio dei carichi di lavoro, evitando il più possibile il divario tra il numero delle assegnazioni ai Sostituti Procuratori, prevedendo la assegnazione a entrambi i Sostituti degli affari concernenti l'area 3, del codice rosso, e affini, che richiedono una maggiore condivisione per complessità, delicatezza, tecniche di indagine.
- È in preparazione la costituzione di un gruppo specifico di lavoro, composto da un sostituto procuratore a turno, un componente della Magistratura onoraria, ed un componente della sezione di p.g. che, coordinati dallo scrivente, si occuperanno delle urgenze del codice rosso necessarie, prima dell'attribuzione soggettiva.
- Tale scelta favorirà l'elaborazione di protocolli di indagine in collaborazione con le Forze di Polizia e con i soggetti esterni coinvolti a vario titolo. La introduzione del gruppo è calibrata proprio sulle esigenze di maggiore attenzione alle esigenze diffuse per tali reati, tenendo nel debito conto non solo il tema della violenza domestica e di genere, ma anche tenendo conto di un esame statistico delle sopravvenienze relative

In tal modo, è garantita la esigibilità del carico richiesto ai Sostituti, ma anche la suddivisione paritaria del turno codice rosso, i cui affari costituiscono – è evidente in tutti gli Uffici - il carico più rilevante in termini di impegno, urgenza, organizzazione

Va garantita la trattazione degli affari civili, nella parte riguardante il diritto di famiglia e la tutela dei soggetti più bisognosi (le statistiche evidenziano, come si è visto, un aumento molto deciso degli affari tra il 2020 e il 2023) nell'ambito della materia specialistica strettamente connessa, assicurando il più ampio coordinamento con il passaggio delle informazioni tra il procedimento penale e quello civile, ex art. 64 bis disp. att. cpp., il quale stabilisce << Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure

cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente>>, con particolare attenzione alla trasmissione di richieste di archiviazione (che saranno adeguatamente motivate ove emergano fatti che, seppure non sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, siano comunque significativi di relazioni familiari improntate alla aggressività, allo svilimento, al ricatto economico, tanto per evitare che tale epilogo del procedimento sia, o possa essere usato a fini strumentali in sede civile).

- Curare il passaggio delle informazioni dal procedimento civile a quello penale.
- Vanno, infatti, esaminati attentamente gli atti civili comunicati dalla cancelleria civile alla Procura, al fine di individuare e segnalare quelli che contengono elementi significativi di relazioni familiari con elevata conflittualità/aggressività/mortificazione-isolamento-svilimento del partner, comportamenti pregiudizievoli per i figli.
- Garantire la presenza del P.M. in udienza civile quando è opportuno e, quindi, in particolare, nelle cause matrimoniali in caso di violenza/abusi.
- Il tutto al fine di tutelare nel modo più completo le vittime di violenza domestica, e comunque i minori che assistono alla medesima, attraverso la valutazione effettivamente più ampia possibile compiuta da parte di tutte e due le Autorità, secondo precise linee/prassi (da adottare separatamente);
- Valorizzare gli affari civili in materia economica, perché anche in questo caso si constata un aumento dei pareri e visti apposti in materia societaria e di concordati preventivi e il settore, a conferma di quanto già previsto nel previgente progetto, merita condivisione e coordinamento all'interno della materia penale specifica;
- Promuovere nelle indagini per reati contro la P.A. e in quelli fiscali il ricorso - normativamente obbligatorio - allo strumento del sequestro per equivalente ed altresì incentivare l'utilizzo delle sanzioni con provvedimenti ex decreto legislativo 231/01;
- Migliorare la performance dell'Ufficio Esecuzioni, già positive, riducendo l'arretrato, già sensibilmente ridotto.

Creare un ufficio demolizioni.

L'obiettivo perseguito ed il risultato atteso.

Con il "progetto demolizioni", si intende realizzare in brevissimo termine una struttura dedicata interna all'Ufficio, creata con i Magistrati disponibili e con il personale inserito già nell'Ufficio Esecuzione, con la collaborazione di una unità del personale della sezione ambiente di polizia giudiziaria dell'Ufficio (per un totale di quattro unità, compreso il coordinamento del Capo dell'Ufficio) persegue l'obiettivo di razionalizzare l'attività dell'Ufficio demolizioni, creando una struttura agile, in grado di controllare l'iter giuridico e sostanziale dell'attività di demolizione del manufatto o, quanto meno, lo stato del procedimento di esecuzione penale.

La struttura sarà dedicata anche ai seguenti compiti:

accertamenti amministrativi sulle prescrizioni imposte ai Comuni ove ha sede il sito da demolire (ingiunzione di demolizione ed eventuale inottemperanza, controllo sulla trascrizione, controllo sulla acquisizione del bene al patrimonio comunale qualora sia possibile); emissione del decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione ex art. 655 c.p.p.; accertamenti sull'autodemolizione del manufatto da parte del soggetto esecutato; interlocuzione con il Genio militare, con creazione di un protocollo per le operazioni da svolgere; in alternativa, interlocuzione con varie associazioni ed enti per convenzioni relative ad affidamenti di incarico ad imprese private, con indicazione delle somme preventivate per la demolizione, per la verifica del finanziamento ai sensi dell'art.32 comma 12 della legge 326/2003 e comunicazione all'amministrazione comunale competente per la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti.

La struttura così creata avrà anche giurisdizione per la partecipazione ai procedimenti oppositivi in tema di incidente di esecuzione che, si prevede, saranno molteplici e numerosi e che richiedono una dedizione competente e specializzata.

Il target è quello di procedere alla definizione delle demolizioni nella misura del 20% nel tempo di un anno, comprendendo sia le autodemolizioni, le demolizioni reali e quelle definibili per altra causa amministrativa.

Questo obiettivo rappresenta una novità rispetto ad una procedura che in passato si era caratterizzata solo per la sporadica definizione in via di autodemolizione.

Tale target implica, collateralmente, il controllo dell'attività procedurale attraverso riunioni della sezione demolizioni dell'Ufficio, che ne verifichi l'andamento, i tempi, le criticità e le modifiche eventuali al progetto.

Inoltre, è necessario verificare il funzionamento delle convenzioni attuative con i soggetti esterni.

Il periodo di verifica, attesa la novità per l'Ufficio, può essere rappresentato, per il controllo di gestione delle procedure, nel termine di tre mesi, per quattro controlli da operare nell'annualità.

Strumenti e prodotto realizzato.

Il prodotto da realizzare consta nella definizione delle pendenze dell'Ufficio di demolizione o quanto meno nella loro definizione per la misura richiamata del 20% per anno; percentuale questa soddisfacente, che tenga conto delle difficoltà attuative per la predisposizione iniziale del progetto (procedure interne ed esternalizzate), e per la necessità di inglobare anche le voci diverse della definizione della pratica per autodemolizione e quella ricavabile attraverso le procedure amministrative acquisitive comunali.

Il tempo massimo di realizzazione risentirà di queste variabili e non è definibile a priori.

Solo un controllo propositivo del progetto ne chiarirà le difficoltà e i tempi per una materia così sensibile e delicata per le implicazioni di carattere sociale che essa comporta.

Le risorse mobilitabili.

Del personale da impiegare e della struttura di quattro unità si è detto sopra. Ad essi deve aggiungersi un profilo amministrativo dedicato alle competenze liquidatorie

della spesa per la demolizione ed al pagamento di eventuali consulenti che gestiscano la procedura, particolarmente complessa.

Le risorse finanziarie, secondo convenzioni da attuare con soggetti esterni, faranno capo per il relativo mandato di pagamento per le opere eseguite, al Comune competente, depositario dei fondi occorrenti per la demolizione richiesti ed ottenuti con procedura di anticipazione per il finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti (ex art. 32 /12 comma 1. 326/03).

L'attività potrà essere affidata ad un consulente esterno, iscritto agli albi distrettuali che verificherà, da direttori dei lavori, le fasi di attuazione riferendone della regolare esecuzione, in tempi ragionevoli e comunque ristretti.

Soggetti esterni da coinvolgere.

La problematica riguarda la fissazione delle tariffe. Essa risente dei costi problematici del Genio Militare (stabiliti dalla convenzione tra Ministero di Giustizia, Infrastrutture e difesa all'art.3 per il Capitolato dei lavori di demolizione delle opere abusive) che non si occupa, però, dello smaltimento dei rifiuti da demolizione, che in tal caso assume un costo aggiuntivo e importante.

A tale scopo è necessario dare luogo a convenzioni con il l'ANCE del territorio, con la CNA Edili e con la CONFARTIGIANATO Edili che individuino le ditte in grado di dare luogo all'opera richiesta sul territorio circondariale, concordino e negozino i prezzi delle procedure con riferimento ai tempi brevi del pagamento, le modalità concordate per la demolizione e indichino le tariffe per demolizioni di maggiori dimensioni e per quelle meno problematiche.

In punto sarà opportuno verificare attraverso l'albo dei costruttori posto su base distrettuale l'allargamento della cerchia dei soggetti esterni, imprese edili, eventualmente interessate al progetto, anche analizzando le esperienze diverse attuate su base distrettuale, al fine di garantire economie di gestione.

Partecipa al progetto il consulente tecnico che, per evidenti situazioni ambientali, potrà essere scelto su base distrettuale anche in ragione di un elenco tenuto e curato dalla Procura Generale competente.

È importante stabilire che il compenso del consulente tecnico di cui si è detto sopra e che interviene quale soggetto esterno, sia determinato soprattutto secondo la modalità di riferimento dell'art. 11 DM 30 maggio 2002.

Parti attive da coinvolgere sono il Sindaco, il Presidente della Giunta regnale dell'Abruzzo, il Comandante dei Vigili Urbani ed il responsabile dell'ufficio tecnico comunale che ragguagliano sulla avvenuta demolizione dell'opera da parte del condannato; e che informino circa la destinazione delle opere , con acquisizione, al patrimonio comunale ex art. 31 comma 3 DPR 380/2001, nonché informino se esistano, e con quale esito, istanze di condono o concessioni in sanatoria (verificatesi o prevedibili, specialmente con riferimento ai tempi di procedura)

Criticità da affrontare.

Le maggiori problematiche riguardano i soggetti controinteressati e portatori di un interesse primario quale quello abitativo, soprattutto se di necessità, naturalmente oppositivo al progetto indicato.

In punto sarà necessario vagliare ed analizzare – prima- quante e quali esigenze di tal genere siano presenti tra quelle iscritte, in modo da affrontare il problema.

Sarà opportuno avere una relazione con il Comune competente perché attivi pratiche di acquisizione dei manufatti abusivi in modo da dar luogo poi ad un piano di successiva locazione ai detentori di essi.

Altra criticità potrebbe provenire dalla individuazione del soggetto aggiudicatario dei lavori di demolizione che dovrà rispettare in tutte le fasi operative e progettuali quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro. Occorre prestare attenzione al rispetto della normativa in tema di contratto collettivo di lavoro, assistenza sanitaria, assicurazione contro gli infortuni, oneri previdenziali ed assistenziali, nonché nei confronti del rispetto della normativa in tema di appalto e subappalto, con precisa quantificazione dei costi di sicurezza.

Importante è la questione circa i costi di gestione dello smaltimento dei rifiuti e della bonifica del sito oggetto di demolizione. Occorre controllare anche il possesso delle certificazioni antimafia.

È necessario anche una relazione, una concertazione, attraverso la predisposizione di un protocollo di intesa con la Soprintendenza dell'Ambiente in ordine alle demolizioni su siti coperti da vincolo paesaggistico. Tale aspetto assume particolare importanza per le operazioni di bonifica del territorio, in ordine alla sua integrità e salvaguardia.

Importante è poi l'analisi dei tempi celeri di demolizione.

Per essi, attraverso i sistemi di controllo sarà necessario, attraverso riunioni della sezione dedicata interna all'Ufficio, redigere una mappa dei tempi medi di definizione che possa stabilire un range attuativo migliorativo secondo le risorse approntate e disponibili.

Per assicurare i risultati, sotto il profilo della organizzazione dei Servizi di Segreteria, devono essere perseguiti:

- il pieno avvio dell'applicativo APP - D.lgs 150 del 10 ottobre 2022 - , accompagnato da adeguata formazione del personale in ordine al suo utilizzo, oltre che di quello di tutti gli applicativi informatici , dato che essa fin qui è stata limitata allo studio dei manuali , soprattutto fondata sul <<fai da te>> e sul <<passaparola>>, senza un effettivo insegnamento da parte di specialisti, in grado di consentire un salto di qualità nell'apprendimento delle molteplici funzionalità e opportunità che possono fare ottimizzare i tempi e i modi dell'attività; di fondamentale importanza sarà l'attuazione di un coordinamento con l'Ordine degli Avvocati del territorio al fine di meglio sfruttare le potenzialità del nuovo sistema di gestione del procedimento penale digitale;
- il perfezionamento della organizzazione del Servizio iscrizioni, attualmente frammentato e in sofferenza per la carenza di personale stabile;
- il miglioramento della organizzazione e del funzionamento dell'ufficio Esecuzioni attraverso la maggior cura della formazione del personale curando le interazioni con il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza, nello scambio di notizie e flussi documentali in via informatica a seguito della fase di pronuncia della sentenza e del veloce inserimento del dato per la successiva formazione del fascicolo, al fine di continuare a garantire sempre l'esecuzione delle sentenze mediamente in un tempo di cinque giorni tra la data

di arrivo dell'estratto della sentenza definitiva e l'emissione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p.

- Peraltro, l'istituto della messa alla prova, che consiste, nei reati di minore allarme sociale, nella richiesta dell'imputato e/o dell'indagato di sospensione del procedimento penale, con la conseguenza dell'estinzione del reato nel caso l'esito della prova sia positivo, ha contribuito a ridurre il numero delle sentenze penali di condanna in esecuzione.
- la previsione di una struttura il più possibile stabile, dedicata a ognuno dei Sostituti con personale amministrativo e personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, come da separati ordini di servizio, in quanto strettamente connessi alla introduzione dell'applicativo APP (a partire dall'8.1.2024), e da adeguare via via che le esigenze e le criticità lo renderanno necessario. Organizzazione necessaria per garantire la funzionalità del servizio e la sua efficienza per il raggiungimento degli obiettivi;
- la previsione sin d'ora della costituzione -nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione per il Procuratore- di una specifica struttura, sopra riportata;
- la promozione di rapporti con Associazioni delle Forze dell'Ordine e, in particolare, con l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Vasto e Associazione Nazionale Finanziari – Sezione di Vasto, , iscritte al Registro della Provincia delle Organizzazioni di Volontariato, che hanno tra le proprie finalità statutarie la possibilità di intervenire in contesti come quello della Procura, così da potere acquisire prestazione di preziosa opera di volontariato di supporto alle Segreterie sempre in difficoltà per la esiguità del personale amministrativo;
- la massima valorizzazione dell'apporto delle risorse umane (così esigue che l'assenza di una unità, ogni volta, mette in difficoltà l'assicurazione del servizio relativo), già coinvolte, ma da coinvolgere sempre più, nella rilevazione di indici di criticità per risolverle tempestivamente e raggiungere l'obiettivo della massima razionalizzazione del loro utilizzo in vista della migliore performance dell'Ufficio.

Sotto il profilo dei rapporti con le Forze dell'Ordine e con gli altri Uffici/Enti coinvolti devono essere perseguiti:

- la promozione di rapporti per l'elaborazione di protocolli investigativi e organizzativi (per es. nell'ambito della prevenzione e contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti, di rapporti con tutte le autorità preposte, al fine di assicurare una raccolta degli elementi di prova idonea a costituire presupposto per l'accertamento della responsabilità penale; nei reati ambientali; negli infortuni sul lavoro; negli accertamenti delle cause di morte ed altro) ;
- la promozione, quanto alla materia cd codice rosso, della organizzazione di una proficua collaborazione delle Forze dell'Ordine, fondata su momenti di formazione e confronto sui temi più delicati, come quello della audizione della persona offesa, della raccolta degli elementi probatori e del consolidamento dei rapporti con tutte le istituzioni interessate. Ciò a fronte della rilevata – in questi primi mesi di operatività in Vasto – ampia disponibilità di tutta la Polizia

Giudiziaria presente sul territorio, ormai sensibile alla materia, potenzialmente risorsa straordinaria, ma ancora priva di un effettivo punto di riferimento che possa dettare linee guida mai sin qui previste e contribuire a una matura formazione. In questo quadro, un rilevante impegno sarà dedicato anche al personale delle Sezioni di P.G. P.S. e CC, in modo che potrà costituire valido punto di riferimento interno all'Ufficio, anche e soprattutto nel momento in cui le strutture organizzative dei Magistrati vedranno l'apporto stabile dei VPO; della promozione della ulteriore formazione come prevista dalla legge n. 69/2019 (Codice Rosso), per settori, a partire dagli esperti dell'Azienda Sanitaria, fino a ricomprendere gli altri profili professionali interessati; della promozione dell'estensione del protocollo in essere con l'Azienda Sanitaria anche per l'audizione dei minori e delle persone vulnerabili che non sono parti offese, ma informate sui fatti. Potrebbe, in questo quadro essere anche promosso un protocollo tra Procura, Tribunale, Azienda Sanitaria sul rapporto tra procedimento civile e procedimento penale nei casi in cui il Giudice abbia conferito incarichi ai Servizi nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto le problematiche relative all'affidamento dei figli. Esso dovrebbe chiarire, per i Servizi, l'ambito dell'attività da svolgere per il Giudice, ma anche la necessaria autonoma segnalazione alla Procura di tutti i casi nei quali, nel corso di tale attività dovessero essere accertate situazioni di vessazione/abbandono dei minori, ovvero gravi violazioni ai provvedimenti del Giudice inerenti alla prole. Tra questi ultimi, assumono rilevanza anche tutte quelle situazioni nelle quali un genitore, più spesso la madre, appare in stato di vessazione, incapace di reagire di fronte alle violazioni dell'altro genitore dei provvedimenti relativi ai figli. In tal modo, potrebbe costituirsi un sistema che consente al P.M., non solo di intervenire nei procedimenti civili inerenti all'affido dei minori, ma anche di essere autonomamente e prontamente informato di tutti quei casi che possono imporre l'apertura di un procedimento penale e la valutazione di eventuali misure cautelari a tutela dei minori, o di uno dei genitori. Casi che spesso prendono la strada del Tribunale, nell'ambito di relazioni che non possono più essere esaminate perché i procedimenti già definiti e che giungono in Procura magari a distanza di tanto tempo. In questo quadro dovrebbero essere accresciuti i momenti di confronto con i responsabili dei Consultori familiari e della Tutela Minori, anche per le vie brevi.

- la promozione di protocolli con l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Notai in materia di negoziazioni assistita e di autorizzazioni notarili relative agli affari di volontaria giurisdizione ex art. 21 D.lvo 149/2022;
- la promozione di rapporti con il Tribunale per migliorare e ottimizzare quelli con l'ufficio GIP, con il Tribunale, affrontando criticità reciproche, i problemi di priorità e per valutare le soluzioni adeguate; nonché per ovviare a eventuali criticità nella gestione dei visti e pareri in materia di volontaria giurisdizione-famiglia, soprattutto in ragione dell'utilizzo, per la Procura, della Consolle Civile che ancora talvolta crea problemi;
- la promozione di rapporti con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, per stabilire uno stabile apporto collaborativo del Consiglio dell'Ordine (in ipotesi attraverso incontri bimestrali), al di fuori della sede della Commissione flussi, sui profili organizzativi attinenti all'esercizio della giurisdizione, soprattutto

quando vi sono contingenze – come l’avvio dell’applicativo APP – che possono mettere in crisi il buon funzionamento;

- il miglioramento del servizio prestato all’utenza, con massima attenzione ai tempi.

F. Criteri generali per l’efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell’ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)

Si richiamano i paragrafi posti in precedenza per le scoperture di organico amministrativi, oltre alla penuria di componenti della sezione di pg, e di componenti togati dell’Ufficio parametrata ad una realtà, mai oggetto di adeguata attenzione ed attualità, compromessa dalla spada di Damocle del suo accorpamento.

La innovazione più importante è formata dal sistema tecnologico App, per il quale si evoca quanto stabilito per la formazione nel riquadro precedente.

Le banche dati ed i sistemi tecnologici sono richiamati nei riquadri pregressi e consentono di procedere nel sistema delle assegnazioni, nello sviluppo delle fasi procedurali, nella implementazione scannerizzata dei fascicoli, nella proceduralizzazione dell’ufficio esecuzione penale e misure di prevenzione.

I Magistrati curano l’attività di indagine seguendo criteri di economia, avvalendosi della Polizia Giudiziaria territoriale in base alla specializzazione, evitando indagini tecniche se il procedimento riguarda danni patrimoniali modesti, senza coinvolgimento dei beni dell’incolumità o delle libertà personali.

Hanno cura di privilegiare la PG – nel conferire deleghe di indagine – che ha acquisito la notizia di reato, salvo ragioni particolari da valutare con il Procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti complessi in cui le indagini siano eseguite da più organi di P.G., anche di diversi corpi, i Magistrati favoriscono la circolazione delle notizie tra i medesimi e la condivisione delle decisioni anche operative da assumere, segnalando al Procuratore eventuali criticità nel coordinamento.

Qualora il Sostituto ritenga indispensabile effettuare attività di indagine specialistiche, comportanti spese di particolare impegno economico (es. consulenze tecniche di presumibile elevato costo, ben superiore rispetto a quelle ordinariamente disposte) avrà cura di informare il Procuratore prima dell’assunzione della spesa.

Le particolari condizioni del distretto di cui fa parte l’Ufficio rendono assai remota l’ipotesi di dover fare ricorso ad una programmazione dell’uso delle risorse finanziarie e tecnologiche che appaiono limitate e contingentate.

L’edificio è cablato e tutti gli uffici sono connessi alla rete locale.

Il server delle intercettazioni si trova nella apposita sala, custodita chiusa con allarme, all’interno del Centro per le intercettazioni delle telecomunicazioni.

Le dotazioni informatiche e degli arredi sono insufficienti, vetuste e mai ammodernate.

Il processo di digitalizzazione è fermo alla attuazione degli applicativi, le cui difficoltà tecniche sono ben note.

Per i magistrati sono attive la Consolle Penale e la Consolle Civile.
Gli arredi sono in linea con le necessità e garantiscono una buona fruizione degli spazi.

Gli spazi sono adeguati e comprendono le aree poste al piano primo, ove vi sono uffici dei Magistrati e le segreterie e dove vi sono gli uffici del personale delle Sezioni di P.G. e i server della Procura con il Centro per le Intercettazioni.

Il Procuratore e i Sostituti hanno a disposizione una propria stanza.

Il personale amministrativo e quello di Polizia Giudiziaria sono sistemati in stanze all'interno delle quali sono presenti generalmente non più di due unità (salvo l'Ufficio del Dibattimento dove attualmente sono previste tre postazioni, ma in un ampio locale).

L'archivio è articolato in tre spazi distinti, due dei quali dislocati nell'interrato del Palazzo di Giustizia e uno nell'interrato dell'edificio ospitante la sede del Giudice di Pace, in Piazzale Leoni.

L'ufficio cura le condizioni di salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro

La Procura ha una propria auto di servizio una FIAT GRANDE PUNTO. La guida è consentita per i magistrati, la Polizia Giudiziaria per attività riconducibili alle funzioni proprie degli uffici giudiziari.

Sito internet

Attualmente è gestito dalla Procura Generale

Il dott. Chirico è il Magistrato di riferimento per l'innovazione e l'informatizzazione la quale non usufruisce dello sgravio previsto dall'art. 6 della Circolare in materia di innovazione e informatizzazione.

I compiti sono definiti dalla Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione come deliberata.

Il MAGRIF farà le relazioni informative indicate nella Circolare citata.

Egli assicura ogni contatto e collaborazione al R.I.D. distrettuale, attraverso relazioni periodiche.

Il Procuratore garantisce la circolazione delle buone prassi di organizzazione attraverso le riunioni periodiche e la loro allocazione in cartelle condivise, nonché assicura, in modo omologo, la circolazione delle statistiche dell'Ufficio.

- G. Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)**

[contenuto facoltativo]

- H. Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile**

siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (*art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure*)

Si allegano i protocolli investigativi redatti per l'applicazione dell'art. 603 bis c.p. e per i reati inclusi nel c.d. codice rosso.

I. Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (*art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure*)

[contenuto facoltativo]

L. Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (*art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure*)

Disciplina delle modalità di manifestazione dell'assenso obbligatorio nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento.

Eventuale individuazione delle ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo (art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006).

Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definizione del procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti. In tali casi il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento. (art. 19 Circ. Procure)

L'esercizio dell'assenso è appannaggio del Procuratore della Repubblica.

L'assenso è previsto:

- per le richieste di misure cautelari personali e reali, per un valore superiore ai 20.000 euro, per il provvedimento di sequestro o per l'importo del sequestro per equivalente;
- per il provvedimento di fermo di indiziato di delitto.

Non è previsto l'assenso – fermi i doveri di informazione su cui più innanzi - per le richieste di misura formulate

- in occasione della richiesta di convalida dell'arresto o del fermo;
- in occasione delle richieste di convalida del sequestro preventivo in caso di urgenza ex art. 321, comma III bis c.p.p.
- le richieste di misure cautelari reali per reati di competenza del Giudice di pace, quelle riguardanti il reato d'invasione di edifici di cui all' art.633 c.p., quelle riguardanti veicoli relative a violazioni del codice della strada e quelle per i reati in materia di edilizia e urbanistica (inferiori ai 150 mq) limitatamente alle violazioni di modesta entità e alle costruzioni di modeste dimensioni (stante la presumibile esiguità in tali casi del valore delle cose oggetto delle misure) e fatta eccezione per gli immobili oggetto di lottizzazioni abusive.

Nella stesura delle suddette richieste, così come di ogni altro atto giudiziario, al fine di mantenere l'attività giudiziaria nell'ambito di corretti confini sarà cura del magistrato omettere ogni riferimento a persone o fatti che risultino estranei alle persone indagate o alle vicende processuali.

Nei casi di mancato assenso, nei casi in cui esso è previsto, vi saranno interlocuzioni con il Magistrato e qualora non vi sia risoluzione, il Procuratore esplicherà per scritto le proprie ragioni riservando la decisione finale all'esito delle eventuali argomentazioni esposte dal P.M. per iscritto nei 5 giorni successivi.

Nei casi di eccezionale urgenza si provvederà in tempi più ristretti.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso, come previsto dalle norme consiliari, non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un carteggio riservato custodito presso la segreteria del Procuratore.

In caso di prolungata assenza del Procuratore e su indicazione del medesimo provvederà il Magistrato più anziano in ruolo presente.

M. Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto e il Procuratore della Repubblica>>.

Il "visto" del Procuratore della Repubblica è previsto al fine di assicurare la conoscenza dell'atto e l'adozione di eventuali iniziative finalizzate all'esercizio uniforme all'attività dell'Ufficio (articolo 14, comma 1, Circolare) oltre che a tutela dell'attività del Magistrato.

Si richiamano, al riguardo, le previsioni dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5 Circolare.

Il "visto" del Procuratore della Repubblica viene previsto nei seguenti casi:

- per le richieste definitorie (rinvio a giudizio , giudizio immediato e decreto di citazione diretta a giudizio); nonché per la prevista interlocuzione orale (riferire) dei procedimenti relativi al cd codice rosso di cui alla AREA, 3;
- per i provvedimenti definitori dei procedimenti delle altre AREE specialistiche (rinvii a giudizio, citazioni dirette, patteggiamento, trasmissione per competenza), nonché per i provvedimenti aventi rilevanza esterna (perquisizione, sequestro, ispezione, acquisizione di documentazione ex artt. 256, 256 bis e 256 ter cpp, invito a presentarsi per interrogatorio) quando il Procuratore della Repubblica abbia chiesto di essere informato (v paragrafo che segue) con l'apposizione dell'annotazione "conferire" e/o "riferire";
- per la formulazione di richieste di misure di sicurezza da applicarsi presso le Residenze per le esecuzioni delle misure di sicurezza – R.E.M.S. e per quelle di richiesta di misura della libertà vigilata;
- per il sequestro probatorio in caso di procedimenti inerenti a soggetti istituzionali per i quali vi sia obbligo di informazione al Procuratore;
- per i provvedimenti relativi alle intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e ad ogni altra forma di controllo a distanza sin dalla prima richiesta al GIP e/o primo provvedimento disposto d'urgenza. In tal caso, la previsione è anche funzionale al monitoraggio che spetta a questo Procuratore per le spese dell'Ufficio;

- per i provvedimenti di auto-archiviazione, eventualmente motivata - nell'ambito di procedimenti iscritti nel Registro degli atti non costituenti notizia di reato Mod. 45, relativi alle I AREA e II AREA, nonché per i casi di suicidio e di decesso;
- per gli atti di impugnazione;
- per le richieste di assistenza giudiziaria internazionale e gli ordini europei di indagine (salvo che non finalizzati alla notifica di atti e gli atti di informazione ad autorità di altri stati);
- per i provvedimenti di liquidazione di spesa nell'ambito di procedimenti iscritti nei vari Registri (intercettazioni telefoniche, consulenze tecniche, compensi ad ausiliari, etc.) ove l'importo liquidato complessivo superi 10.000,00 euro. In questo caso l'adozione del visto ha funzioni conoscitive e di verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie e dell'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;

Il Procuratore della Repubblica valuterà l'apposizione del visto anche su provvedimenti che, per particolare delicatezza o rilevanza, comportano la necessità o l'opportunità di preventiva informazione, secondo la valutazione del Sostituto Procuratore, ovvero dello stesso Procuratore che l'abbia esplicitata al momento dell'iscrizione, o in un momento successivo (particolare allarme sociale, complessità delle investigazioni, personalità della persona offesa o dell'indagato, entità del danno cagionato o altre specifiche esigenze).

Il Magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione.

In caso di contrasto, il Procuratore e il Sostituto curano di esperire ogni azione idonea volta a individuare soluzioni condivise.

Vanno richiamate, in caso di perdurante contrasto, le disposizioni consiliari per le quali, *fermo* il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dalla circolare applicativa, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al Magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Gli atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

La richiesta di invito a riferire e conferire

La richiesta di invito a "riferire" formulata dal Procuratore della Repubblica al momento della redazione del provvedimento di iscrizione/assegnazione, o in atti successivi risponde ad esigenze conoscitive da parte del dirigente dell'Ufficio in ordine alle principali attività investigative programmate e all'esito della fase di indagine preliminare, o comunque sulle determinazioni finali assunte dal Magistrato assegnatario.

Nel caso di adozione di mezzi di ricerca della prova (intercettazioni di qualsivoglia natura, perquisizioni, sequestri eccetera) nei confronti di soggetti istituzionali (Regione, Province, Comuni, sedi di Forze dell'ordine ecc.) e, comunque nei casi di particolare rilievo delle indagini, o risonanza pubblica i Sostituti conferiscono con il Procuratore che deve essere sempre previamente informato.

I titolari dei procedimenti cureranno direttamente e tempestivamente gli adempimenti di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p. (informazione sull'azione penale) previa informazione al Procuratore.

1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: *(Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)*

☐ Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.:

☐ tutti;

☒ seguenti categorie di reato:

quelli riportanti l'invito a riferire o conferire

Quelli riportati nella casella "visti".

Come sopra indicati nel form previsto (visti).

☐ Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

☐ tutti;

☒ seguenti categorie di reato:

quelli riportanti l'invito a riferire o conferire

Quelli come riportato nella casella "visti"

☐ Richieste di archiviazione;

☐ tutti;

☒ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

quelli riportanti l'invito a riferire o conferire

Come riportato nella casella "visti"

☒ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

Indicare nello specifico le tipologie di atti.

Intercettazioni e consulenze che dispongano oltre un massimale previsto come sopra indicato.

Come sopra riportato

☒ Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione;

☐ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

Indicare nello specifico le categorie di pubblici ufficiali.

Solo per i casi inclusi nel target "riferire", come sopra riportato.

- ☐ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo;
- ☐ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b);
- ☐ Impugnazioni avverso sentenze:
 - ☒ tutte;
 - ☐ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.
- ☐ Impugnazioni avverso ordinanze:
 - ☒ tutte;
 - ☒ seguenti categorie di reato:

Indicare nello specifico le categorie di reati.

N. Comunicazioni (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, indicazione (facoltativa) degli atti posti in essere dai sostituti, non compresi nell'elenco di cui all'art. 20, che devono essere comunicati al procuratore della Repubblica ovvero ad un procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi. (art. 21 Circ. Procure)

Tali oneri saranno concertati nelle riunioni periodiche dell'Ufficio

O. Altri oneri informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)

Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito del gruppo da lui coordinato, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini. (art. 22 Circ. Procure).

Tali oneri saranno concertati nelle riunioni periodiche dell'Ufficio.

P. Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (*art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure*)

Il potere di revoca dell'assegnazione da parte del Procuratore della Repubblica deve ritenersi eccezionale, da esercitarsi sulla base dei principi e del procedimento stabiliti nella circolare.

Il Procuratore esercita la sua facoltà di revoca, soluzione che sarà comunque di *extrema ratio* e solo all'esito di un procedimento interlocutorio per giungere a soluzioni condivise.

In particolare, con decreto motivato, può revocare l'assegnazione fino a quando il procedimento non risulti definito:

- in caso di mancate comunicazioni delle iscrizioni, dei contenuti e delle iniziative di indagine anche intercettative (qualora non direttamente specificate nella delega) in procedimenti complessi, articolati, di significativa rilevanza sociale ovvero riguardanti pubbliche istituzioni (come sindaci, presidente della provincia e della Regione, assessori e dirigenti, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia locale, avvocati del Foro locale e non);
- nell'ipotesi nella quale nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il Sostituto non si attenga ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale ovvero dettati con l'assegnazione (es. abnormità della scelta operativa proposta dal sostituto), ovvero insorga tra il Magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione. Con lo stesso decreto si autoassegnerà il procedimento in sostituzione del Magistrato cui ha revocato l'assegnazione.

Il contraddittorio segue le regole previste dalla Circolare citata.

I criteri e le modalità di revoca sono determinati nel rispetto di quanto previsto dalla Circ. Procure.

Nel corso delle udienze penali, il Magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e).

Q. Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)

L'Ufficio adotta un calendario di udienza GIP/GUP e dibattimento.

Non si ritiene possibile, per ragioni organizzative, per il numero ridotto di unità componenti l'ufficio, e per i ridotti tempi di comunicazione delle date di udienza da parte del Tribunale, assicurare, in via preventiva ed assoluta, la presenza del Sostituto e del Procuratore che ha curato le indagini nelle successive fasi del giudizio.

Tuttavia, i Magistrati che hanno curato indagini di particolare complessità o delicatezza segnaleranno al Procuratore, mensilmente e prima della redazione dei turni di servizio, l'opportunità di essere designati nelle fasi successive dell'udienza preliminare e del dibattimento (comprese quelle monocratiche).

Il Procuratore assicura, nei limiti del possibile, la presenza all'udienza e la tendenziale continuità nella trattazione dei procedimenti più rilevanti da parte del Magistrato che ha curato le indagini, compreso il Procuratore e, in particolare, di quelli relativi ai procedimenti più complessi e delicati inerenti al cd. codice rosso, sia avanti al G. Monocratico, che al Tribunale collegiale.

Il Procuratore opererà ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale al fine di garantire, il più possibile, il rispetto del principio della continuità di trattazione anche tra la fase dell'indagine preliminare e le fasi successive.

Inoltre, segnala alla cancelleria penale i procedimenti prioritari per legge e il Presidente provvede, con appositi e puntuali provvedimenti di formazione del ruolo, a fissare specifiche udienze dedicate alla trattazione dei menzionati procedimenti con priorità presso i singoli giudici cui i detti procedimenti sono affidati.

La attuale presenza dei Vice-Procuratori Onorari assicura, in linea di massima, tutte le udienze avanti al Giudice Monocratico, cosicché i Magistrati possono concentrare la loro attività di udienza per i procedimenti collegiali e per i procedimenti ove è stata emessa misura cautelare e relativi al cd codice rosso, nonché per i procedimenti più complessi e delicati.

I Magistrati si atterranno alle indicazioni per riferire sull'esito delle udienze

In caso di assenza/impedimento del Magistrato designato per l'udienza, verrà designato il suo sostituto.

R. Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)

Tali previsioni devono rispettare quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera del 13.03.2008 e successive modifiche, nonché dall'art. 10 commi 3 e 4 della Circolare.

Attesa la composizione dell'Ufficio, estremamente ridotta, il termine massimo di permanenza dell'incarico è conforme alla durata del progetto organizzativo adottato.

S. Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

V. Criteri di priorità

A. Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)

E' è necessario prevedere una attenzione prioritaria alle indagini relative ai procedimenti per le categorie di reati più allarmanti - tenuto conto delle circolari/raccomandazioni del CSM e della nuova disciplina sull'avocazione ex artt. 412 e 407, III comma bis cp e dei criteri contenuti sulla fissazione prioritaria dei processi dall'art. 132 bis co. I disp. att. c.p.p. e delle relative intese con il Tribunale ribadite anche nella variazione tabellare urgente del 17.1.2024- che si individuano, in ordine decrescente, nei:

- procedimenti con persone sottoposte ad indagine nei cui confronti vi sia una misura cautelare coercitiva;
- procedimenti per reati di competenza della Corte di Assise;
- procedimenti per reati di competenza del Tribunale collegiale;
- procedimenti per i reati rientranti nel cosiddetto CODICE ROSSO;
- procedimenti di competenza del Tribunale monocratico diversi da quelli ex art. 550 c.p.p. (citazione diretta a giudizio);

- procedimenti per i delitti contenuti nell'art. 550 c.p.p. contro la persona (titolo XII c.p.) con pena edittale pari almeno a tre anni di reclusione nel massimo, nonché per il delitto previsto dall'art. 590 III comma c.p.;
- procedimenti per i delitti contenuti nell'art. 550 c.p.p. che abbiano arrecato un danno o un pericolo di danno (patrimoniale e non) di rilevante entità alla persona offesa privata o alla collettività (materia fiscale, ambientale, edilizia e urbanistica);
- procedimenti per i reati contenuti nell'art. 550 c.p.p. di pronta e facile definizione (ad es. definibili con richiesta di emissione di decreto penale);
- tutti gli altri procedimenti per i reati contenuti nell'art. 550 c.p.p. in ordine cronologico ed in base alla data di iscrizione della notizia di reato, salvo particolari esigenze valutabili caso per caso;
- i fatti costituenti delitto o le contravvenzioni per i quali le persone offese o danneggiate chiedano la trattazione.

Tale elenco non è, né potrà essere tassativo.

Esso va rimodulato attraverso le concrete esigenze che la realtà investigativa richiede, con dibattiti assembleari con tutte le componenti dell'Ufficio previa opportuna documentazione statistica e preparazione del materiale su cartelle condivise.

Il tutto poi veicolato attraverso incontri con il Sig. Presidente del Tribunale per la creazione di criteri più adeguati di volta in volta alla realtà criminale ed alle esigenze normativamente, consiliariamente e per prassi giudiziaria rappresentate.

I criteri generali di priorità vanno, comunque, conciliati con le concrete esigenze apprezzate dai singoli Magistrati nel corso dell'indagine e devono essere oggetto di attenzione nelle assemblee dell'Ufficio e di confronto con il Tribunale.

I criteri di priorità sono definiti, anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare:

- a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132 bis disp. att. c.p.p.;
- b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p.

1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)

Tale periodo è tratto conformemente alle indicazioni ricevute e tracciate anche dall'Ispettorato nella sua relazione.

Con riferimento al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022:

i procedimenti iscritti al registro **mod. 21** pendenti al 1° gennaio 2022 erano 1026 e i sopravvenuti sono stati 1405. Ne sono stati definiti 1471 e la pendenza al 31.12.2022 è risultata di 960 procedimenti; si può essere senz'altro soddisfatti del dato complessivo in quanto l'Ufficio, eccezion fatta per un brevissimo periodo,

non è mai stato ad organico completo e, nonostante ciò, sono stati in tempi celeri sono stati definiti processi anche particolarmente complessi.

Anche per i procedimenti iscritti al **mod. 44** vi è stato un andamento positivo, in quanto a fronte di una pendenza iniziale di 334 iscrizioni e di una sopravvenienza di 1047, i definiti risultano essere 1049 con una pendenza finale di 332 procedimenti.

Per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, a fronte di una pendenza iniziale di 87 procedimenti a **mod. 21 bis** ne sono sopravvenuti 206 e definiti 204 con una pendenza alla fine del periodo di 89 procedimenti.

I procedimenti iscritti al registro **mod. 45** pendenti al 1° gennaio 2022 sono stati 189 e i sopravvenuti sono stati 303. Vi sono state 373 definizioni e la pendenza al 31.12.2022 è risultata di 79 procedimenti.

I procedimenti iscritti al registro **mod. 46** pendenti al 1° gennaio 2022 sono stati 5 e i sopravvenuti sono stati 30. Vi sono state 28 definizioni e la pendenza al 31.12.2022 è risultata di 5 procedimenti.

I procedimenti civili iscritti nell'anno 2022 sono stati i seguenti:

- Amministrazione di sostegno (ADS) n. 5;
- Negoziazione assistita n. 6;
- Affari civili n. 3.

Con riferimento al periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023:

i procedimenti iscritti al **registro mod. 21** pendenti al 1° gennaio 2023 erano 960 e i sopravvenuti sono stati 1634. Ne sono stati definiti 1667 e la pendenza al 31.12.2023 è risultata di 927 procedimenti. Anche per la suddetta annualità si può essere più che soddisfatti in quanto, pur a seguito del trasferimento del Procuratore della Repubblica in data 13.04.2023, l'Ufficio, composto da soli due magistrati, nonostante le enormi difficoltà operative ha mantenuto un'ottima produttività.

Per i procedimenti iscritti a **mod. 44**, a fronte di una pendenza iniziale di 332 e di sopravvenienze per 1464 procedimenti, ne sono stati definiti 1062 con una pendenza finale di 734 procedimenti.

Per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, a fronte di una pendenza iniziale di 89 procedimenti a **mod. 21 bis** ne sono sopravvenuti 237 e definiti 244 con una pendenza alla fine del periodo di 82 procedimenti.

I procedimenti iscritti al registro **mod. 45** pendenti al 1° gennaio 2023 sono stati 119 e i sopravvenuti sono stati 369. Vi sono state 409 definizioni e la pendenza al 31.12.2023 è risultata di 79 procedimenti.

I procedimenti iscritti al registro **mod. 46** pendenti al 1° gennaio 2023 sono stati 5 e i sopravvenuti sono stati 46. Vi sono state 47 definizioni e la pendenza al 31.12.2023 è risultata di 5 procedimenti.

I procedimenti civili iscritti nell'anno 2023 sono stati i seguenti:

- Amministrazione di sostegno (ADS) n. 1;
- Negoziazione assistita n. 7;
- Affari civili n. 1.

Con riferimento al periodo dal 01.01.2024 al 17.07.2024

I procedimenti iscritti al registro **mod. 21** pendenti al 1° gennaio 2024 erano 864 e i sopravvenuti sono stati 978. Ne sono stati definiti 1260 e la pendenza al 17.07.2024 è risultata di 582 procedimenti.

Per i procedimenti iscritti **a mod. 44**, a fronte di una pendenza iniziale di 294 e di sopravvenienze per 1137 procedimenti, ne sono stati definiti 1017 con una pendenza finale di 414 procedimenti.

Per quanto riguarda i **procedimenti dinanzi al Giudice di Pace**, a fronte di una pendenza iniziale di 81 procedimenti a mod. 21 bis ne sono sopravvenuti 84 e definiti 129 con una pendenza alla fine del periodo di 36 procedimenti.

I procedimenti iscritti al registro **mod. 45** pendenti al 1° gennaio 2024 sono stati 79 e i sopravvenuti sono stati 303. Vi sono state 337 definizioni e la pendenza al 17.07.2024 è risultata di 45 procedimenti.

I procedimenti iscritti al registro **mod. 46** pendenti al 1° gennaio 2024 sono stati 5 e i sopravvenuti sono stati 26. Vi sono state 27 definizioni e la pendenza al 17.07.2024 è risultata di 3 procedimenti.

I procedimenti civili iscritti nell'anno 2024 e sino al 17.07.2024 sono stati i seguenti:

- Amministrazione di sostegno (ADS) n. 6;
- Negoziazione assistita n. 5;
- Affari civili n. 1.

2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

Sono quelli sopra riportati. Ovvero:

- consolidare l'equilibrio tra sopravvenienze e definizioni, con definizione di un maggior numero di procedimenti rispetto a quelli in entrata, con riduzione e abbattimento dell'arretrato;
- ridurre ulteriormente i tempi di definizione dei procedimenti, per esempio promuovendo i rapporti con i servizi di p.g. esterni finalizzati a contenere una riduzione e concentrazione di attività seriali (es. agevolare e concentrare la comunicazione delle notizie di reato relative alle contravvenzioni antiinfortunistiche, riducendo i tempi relativi all' accertamento della violazione e esito della procedura amministrativa) che impongono la pendenza del procedimento anche quando la procedura amministrativa si conclude positivamente, in modo da contrarre i tempi di definizione dei numerosi procedimenti relativi; favorendo anche la definizione dei

procedimenti per fatto di lieve entità e a mezzo di decreto penale , strumenti che nei procedimenti di minor complessità investigativa possono ridurre ulteriormente i tempi. E ciò attraverso un maggior coordinamento e collaborazione con gli uffici giudicanti, senza i quali non è possibile perfezionare il sistema;

- migliorare la performance dell'Ufficio nella trattazione degli affari anche con un migliore equilibrio dei carichi di lavoro, evitando il più possibile il divario tra il numero delle assegnazioni ai Sostituti Procuratori, prevedendo la assegnazione a entrambi i Sostituti degli affari concernenti l'area 3 , codice rosso e affini, che richiedono una maggiore condivisione per complessità, delicatezza, tecniche di indagine; valorizzando, comunque, la specializzazione nell'ambito di altre aree omogenee assegnate a un singolo Sostituto, da restringere nel numero rispetto alla originaria impostazione e da implementare quanto a reati oggetto di trattazione; ampliando la materia residuale ai reati di microcriminalità.

Invero, assegnare a uno solo dei due Sostituti , con il coordinamento (e l'attribuzione di quota di procedimenti) del Procuratore, tutti gli affari relativi a determinati gruppi di reati omogenei, consente di assicurare – per quanto possibile in un ufficio di piccole dimensioni – la specializzazione nella trattazione dei procedimenti e costituisce modalità organizzativa idonea ad assicurare qualità, oltre che efficienza nella trattazione e nei tempi di definizione, come già verificato nella vigenza dei precedenti progetti organizzativi;

dare massima attenzione alla materia del codice rosso - di evidente importanza per la realtà locale che ha visto implementare tali reati, con la realizzazione di una parte importante del turno di servizio.

È in preparazione la costituzione di un gruppo specifico di lavoro, composto da un sostituto procuratore a turno, un componente della Magistratura onorario, ed un componente della sezione di p.g. che, coordinati dallo scrivente, si occuperanno delle urgenze del codice rosso necessarie, prima dell'attribuzione soggettiva.

Tale scelta favorirà l'elaborazione di protocolli di indagine in collaborazione con le Forze di Polizia e con i soggetti esterni coinvolti a vario titolo. La introduzione del gruppo è calibrata proprio sulle esigenze di maggiore attenzione alle esigenze diffuse per tali reati, tenendo nel debito conto non solo il tema della violenza domestica e di genere, ma anche tenendo conto di un esame statistico delle sopravvenienze relative alle

In tal modo, è garantita la esigibilità del carico richiesto ai Sostituti⁵, ma anche la suddivisione paritaria del turno codice rosso, i cui affari costituiscono – è evidente in tutti gli Uffici - il carico più rilevante in termini di impegno, urgenza, organizzazione;

- garantire non solo la trattazione degli affari civili, nella parte riguardante il diritto di famiglia e la tutela dei soggetti più bisognosi (le statistiche evidenziano, come si è visto, un aumento molto deciso degli affari tra il 2020

e il 2023) nell'ambito della materia specialistica strettamente connessa, ma assicurare il più ampio coordinamento con il passaggio delle informazioni tra il procedimento penale e quello civile, ex art. 64 bis disp. Att. cpp., il quale stabilisce << Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente>>, con particolare attenzione alla trasmissione di richieste di archiviazione (che saranno adeguatamente motivate ove emergano fatti che, seppure non sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, siano comunque significativi di relazioni familiari improntate alla aggressività, allo svilimento, al ricatto economico, tanto per evitare che tale epilogo del procedimento sia, o possa essere usato a fini strumentali in sede civile).

- E, inoltre, il passaggio delle informazioni dal procedimento civile a quello penale: vanno, infatti, esaminati attentamente gli atti civili comunicati dalla cancelleria civile alla Procura, al fine di individuare e segnalare quelli che contengono elementi significativi di relazioni familiari con elevata conflittualità/aggressività/ mortificazione-isolamento-svilimento del partner, comportamenti pregiudizievoli per i figli. Ancora, garantire la presenza del P.M. in udienza civile quando è opportuno e, quindi, in particolare, nelle cause matrimoniali in caso di violenza/abusi. Il tutto al fine di tutelare nel modo più completo le vittime di violenza domestica, e comunque i minori che assistono alla medesima, attraverso la valutazione effettivamente più ampia possibile compiuta da parte di tutte e due le Autorità, secondo precise linee/prassi (da adottare separatamente);
- valorizzare gli affari civili in materia economica, perché anche in questo caso vi è stato un aumento dei pareri e visti apposti in materia societaria e di concordati preventivi e il settore, a conferma di quanto già previsto nel previgente progetto, merita condivisione e coordinamento all'interno della materia penale specifica;
- promuovere nelle indagini per reati contro la P.A. e in quelli fiscali il ricorso - normativamente obbligatorio - allo strumento del sequestro per equivalente ed altresì incentivare l'utilizzo delle sanzioni con provvedimenti ex decreto legislativo 231/01;
- migliorare la performance dell'Ufficio Esecuzioni;

creare un ufficio demolizioni.

Per assicurare i risultati, sotto il profilo della organizzazione dei Servizi di Segreteria, devono essere perseguiti:

- il pieno avvio dell'applicativo APP - D.lgs 150 del 10 ottobre 2022 - , accompagnato da adeguata formazione del personale in ordine al suo utilizzo, oltre che di quello di tutti gli applicativi informatici , dato che essa fin qui è stata limitata allo studio dei manuali , soprattutto fondata sul <<fai da te>> e sul <<passaparola>>, senza un effettivo insegnamento da parte di specialisti, in grado di consentire un salto di qualità nell'apprendimento delle molteplici funzionalità e opportunità che possono fare ottimizzare i tempi e i modi dell'attività; di fondamentale importanza sarà l'attuazione di un coordinamento con l'Ordine degli Avvocati del territorio al fine di meglio sfruttare le potenzialità del nuovo sistema di gestione del procedimento penale digitale;
- il perfezionamento della organizzazione del Servizio iscrizioni, attualmente frammentato e in sofferenza per la carenza di personale stabile;
- il miglioramento della organizzazione e del funzionamento dell'ufficio Esecuzioni attraverso la maggior cura della formazione del personale curando le interazioni con il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza, nello scambio di notizie e flussi documentali in via informatica a seguito della fase di pronuncia della sentenza e del veloce inserimento del dato per la successiva formazione del fascicolo, al fine di continuare a garantire sempre l'esecuzione delle sentenze mediamente in un tempo di cinque giorni tra la data di arrivo dell'estratto della sentenza definitiva e l'emissione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p.
- Peraltro, l'istituto della messa alla prova, che consiste, nei reati di minore allarme sociale, nella richiesta dell'imputato e/o dell'indagato di sospensione del procedimento penale, con la conseguenza dell'estinzione del reato nel caso l'esito della prova sia positivo, ha contribuito a ridurre il numero delle sentenze penali di condanna in esecuzione.
- la previsione di una struttura il più possibile stabile, dedicata a ognuno dei Sostituti con personale amministrativo e personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, come da separati ordini di servizio, in quanto strettamente connessi alla introduzione dell'applicativo APP (a partire dall'8.1.2024), e da adeguare via via che le esigenze e le criticità lo renderanno necessario. Organizzazione necessaria per garantire la funzionalità del servizio e la sua efficienza per il raggiungimento degli obiettivi;
- la previsione sin d'ora della costituzione -dell'Ufficio di Collaborazione per il Procuratore- di una specifica Sezione VPO in supporto anche ai due Sostituti, come sopra riportato;
- la promozione di rapporti con Associazioni delle Forze dell'Ordine e, in particolare, con l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Vasto e Associazione Nazionale Finanziari – Sezione di Vasto, , iscritte al Registro della Provincia delle Organizzazioni di Volontariato, che hanno tra le proprie finalità statutarie la possibilità di intervenire in contesti come quello della Procura, così da potere acquisire prestazione di preziosa opera di

volontariato di supporto alle Segreterie sempre in difficoltà per la esiguità del personale amministrativo;

- la massima valorizzazione dell'apporto delle risorse umane (così esigue che l'assenza di una unità, ogni volta, mette in difficoltà l'assicurazione del servizio relativo), già coinvolte, ma da sempre più coinvolgere consuetudinariamente nella rilevazione di indici di criticità per trovare la strada per ovviarle tempestivamente e raggiungere l'obiettivo della massima razionalizzazione del loro utilizzo in vista della migliore performance dell'Ufficio.

Sotto il profilo dei rapporti con le Forze dell'Ordine e con gli altri Uffici/Enti coinvolti devono essere perseguiti:

- la promozione di rapporti per l'elaborazione di protocolli investigativi e organizzativi (per es. nell'ambito della prevenzione e contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti, di rapporti con tutte le autorità preposte, al fine di assicurare una raccolta degli elementi di prova idonea a costituire presupposto per l'accertamento della responsabilità penale; nei reati ambientali; negli infortuni sul lavoro; negli accertamenti delle cause di morte etc) ;

la promozione, quanto alla materia cd codice rosso, della organizzazione di una proficua collaborazione delle Forze dell'Ordine, fondata su momenti di formazione e confronto sui temi più delicati, come quello della audizione della persona offesa, della raccolta degli elementi probatori e del consolidamento dei rapporti con tutte le istituzioni interessate. Ciò a fronte della rilevata – in questi primi mesi di operatività in Vasto – di un'ampia disponibilità di tutta la Polizia Giudiziaria presente sul territorio, ormai sensibile alla materia, potenzialmente risorsa straordinaria, ma ancora priva di un effettivo punto di riferimento che possa dettare linee guida mai sin qui previste e contribuire a una matura formazione. In questo quadro, un rilevante impegno sarà dedicato anche al personale delle Sezioni di P.G. P.S. e CC. in modo che potrà costituire valido punto di riferimento interno all'Ufficio, anche e soprattutto nel momento in cui le strutture organizzative dei Magistrati vedranno l'apporto stabile dei VPO; della promozione della ulteriore formazione come prevista dalla legge n. 69/2019 (Codice Rosso), per settori, a partire dagli esperti dell'Azienda Sanitaria, fino a ricomprendere gli altri profili professionali interessati; della promozione dell'estensione del protocollo in essere con l'Azienda Sanitaria anche per l'audizione dei minori e delle persone vulnerabili che non sono parti offese, ma informate sui fatti⁶ Potrebbe, in questo quadro essere anche promosso un protocollo tra Procura , Tribunale, Azienda Sanitaria sul rapporto tra procedimento civile e procedimento penale nei casi in cui il Giudice abbia conferito incarichi ai Servizi nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto le problematiche relative all'affidamento dei figli . Esso dovrebbe chiarire, per i Servizi, l'ambito dell'attività da svolgere per il Giudice, ma anche la necessaria autonoma segnalazione alla Procura di tutti i casi nei quali, nel corso di

tale attività dovessero essere accertate situazioni di vessazione/abbandono dei minori, ovvero gravi violazioni ai provvedimenti del Giudice inerenti alla prole. Tra questi ultimi, assumono rilevanza anche tutte quelle situazioni nelle quali un genitore, più spesso la madre, appare in stato di vessazione, incapace di reagire di fronte alle violazioni dell'altro genitore dei provvedimenti relativi ai figli. In tal modo, potrebbe costituirsi un sistema che consente al P.M., non solo di intervenire nei procedimenti civili inerenti all'affido dei minori, ma anche di essere autonomamente e prontamente informato di tutti quei casi che possono imporre l'apertura di un procedimento penale e la valutazione di eventuali misure cautelari a tutela dei minori, o di uno dei genitori. Casi che spesso prendono la strada del Tribunale, nell'ambito di relazioni che non possono più essere esaminate perché i procedimenti già definiti e che giungono in Procura magari a distanza di tanto tempo. In questo quadro dovrebbero essere accresciuti i momenti di confronto con i responsabili dei Consultori familiari e della Tutela Minori, anche per le vie brevi.

- la promozione di protocolli con l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Notai in materia di negoziazioni assistita e di autorizzazioni notarili relative agli affari di volontaria giurisdizione ex art. 21 D.lvo 149/2022.
- la promozione di rapporti con il Tribunale per migliorare e ottimizzare quelli con l'ufficio GIP, con il Tribunale, affrontando criticità reciproche, i problemi di priorità e per valutare le soluzioni adeguate; nonché per ovviare a eventuali criticità nella gestione dei visti e pareri in materia di volontaria giurisdizione-famiglia, soprattutto in ragione dell'utilizzo, per la Procura, della Consolle Civile che ancora talvolta crea problemi;
- la promozione di rapporti con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, per stabilire uno stabile apporto collaborativo del Consiglio dell'Ordine (in ipotesi attraverso incontri bimestrali), al di fuori della sede della Commissione flussi, sui profili organizzativi attinenti all'esercizio della giurisdizione, soprattutto quando vi sono contingenze – come l'avvio dell'applicativo APP – che possono mettere in crisi il buon funzionamento;
- il miglioramento del servizio prestato all'utenza, con massima attenzione ai tempi.

B. Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)

È necessaria la trattazione rapida dei processi inseriti nell'ambito dei criteri prioritari attraverso la modulazione di sequenze che stabiliscano rinvii a giorni fissi nell'ambito di un mese; o lo svolgimento di udienze straordinarie dedicate.

In particolar modo da parte dell'Ufficio requirente sarà richiesto l'adozione di provvedimenti ammissivi della prova che contengano fonti di prova orale limitate al focus della contestazione; alla trascrizione di intercettazioni necessarie e sempre inerenti ed esaustive il focus dell'accusa., in modo da contenere il numero delle udienze da trattare.

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

A. Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;

Per lo svolgimento delle loro investigazioni i magistrati si avvalgono degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Sezione di polizia giudiziaria istituita presso la Procura, la cui attività è diretta e coordinata dal procuratore della Repubblica.

I componenti delle sezioni di polizia giudiziaria e gli aggregati ad esse, collaboreranno nello studio dei procedimenti, anche nella individuazione delle linee di indagine e degli elementi su cui investigare, riceveranno disposizioni sullo sviluppo delle indagini, procederanno alle investigazioni necessarie, con funzioni di raccordo con la polizia giudiziaria dei servizi provinciali e dei presidi periferici della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle altre forze di polizia giudiziaria, cui il personale di polizia giudiziaria assegnato al magistrato potrà rivolgersi senza formalità per gli accertamenti necessari all'avvio dell'attività di indagine (identificazione dell'indagato o della persona offesa, loro effettivo domicilio, invito a nominare un difensore, ecc.).

I magistrati avranno particolare attenzione nel considerare le specialità delle varie articolazioni della polizia giudiziaria diverse dalle Forze di polizia a competenza generale (Polizia di Stato e Carabinieri), nonché le specialità interne a ciascuna Forza di polizia e nel considerare di norma necessaria il contributo di conoscenza territoriale proveniente dai presidi più periferici, nonché dei comandi intermedi della stessa Arma e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato.

Nel delegare alla polizia giudiziaria il compimento di atti di interrogatorio o di assunzione di sommarie informazioni - che si avrà cura di delegare allo stesso organo di polizia giudiziaria che abbia svolto le indagini, come di norma per ogni supplemento di indagine - il magistrato eviterà di indicare (anche nei modelli di invito a comparire eventualmente predisposti ed inviati con la delega) una data già fissata in quanto la determinazione di essa compete alla polizia giudiziaria delegata.

Sarà opportuno, invece, indicare nella delega il termine entro il quale l'atto deve essere compiuto, ad esempio per consentire il rispetto di quello di trenta giorni entro il quale devono svolgersi l'interrogatorio o le ulteriori indagini richiesti dall'indagato a seguito di avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Per accertamenti fuori del circondario i magistrati, anche al fine di contenimento delle spese, avranno cura di delegare organi di polizia giudiziaria territoriali diversi dalla Sezione di p.g. (si rammenta che il personale di altre sezioni non è delegabile direttamente bensì soltanto, e ove ricorrano particolari motivi per farlo, attraverso il procuratore della Repubblica competente che ne ha la direzione ed il coordinamento e cui pertanto bisogna rivolgersi). Egualmente si eviterà di delegare la Sezione di p.g. per accertamenti riguardanti assegni bancari ricettati e falsificati, per i quali sarà in prima battuta interessata la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo di presentazione dell'assegno per il pagamento, cui seguiranno gli altri organi di p.g. territorialmente interessati al fine di percorrere la filiera dei giranti fino al falso traente.

Unitamente alla delega d'indagini può essere inviata alla polizia giudiziaria delegata copia degli atti rilevanti per l'attività da svolgere: in nessun caso può essere inviato il fascicolo processuale che deve essere sempre custodito in

segreteria fino alla conclusione delle indagini. I magistrati sono personalmente responsabili del rispetto di tale disposizione.

Per agevolare il compito di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria citati quali testimoni da esaminare nelle udienze dibattimentali e consentire loro un'adeguata preparazione (alla cui necessità sono stati richiamati tutti gli organi di polizia giudiziaria) è indispensabile che nelle liste testimoniali siano indicati gli estremi dell'informativa redatta dal personale di polizia giudiziaria citato a testimoniare ovvero gli specifici atti oggetto dell'esame e che al testimone sia notificata la relativa posizione sulla quale deve vertere l'esame con le indicazioni suddette.

LE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Nel delegare l'attività d'indagine alla Sezione di Polizia Giudiziaria i magistrati si atterranno alle seguenti direttive:

- qualora vi sia necessità di delegare l'attività d'indagine a seguito di comunicazione di notizia di reato proveniente da un ufficio di P.G. esterno alla Procura la delega possibilmente sarà conferita a quello stesso ufficio di P.G. (eventualmente con facoltà di sub- delega);
- nel delegare le attività d'indagine i Magistrati dell'ufficio dovranno, di regola, indicare analiticamente le attività da compiersi (evitando deleghe generiche);
- in caso di necessità (per indagini complesse) di impiego di personale di polizia giudiziaria di più aliquote ovvero di più personale di una medesima aliquota il Procuratore ed il Sostituto titolare del procedimento concorderanno con il responsabile delle aliquote interessate le modalità d'impiego del personale;
- nel conferire la delega, i magistrati dell'ufficio dovranno astenersi, come regola, dal trasmettere il fascicolo in originale, al fine di evitare che sullo stesso si perda la possibilità di controllare la scadenza dei termini previsti per la conclusione delle indagini preliminari.

La Sezione di Polizia giudiziaria si atterrà ai seguenti criteri:

- ogni nota informativa (d'iniziativa o su delega) dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'aliquota o, in sua assenza, dall'ufficiale di P.G. presente più alto in grado;
- nel corso dell'attività d'indagine delegata il responsabile dell'aliquota e l'ufficiale di P.G. incaricato riferiranno esclusivamente al magistrato delegante e, se necessario, al Procuratore;
- gli ufficiali di p.g. appartenenti alla sezione, nell'ipotesi di problemi organizzativi verificatisi durante l'espletamento della delega, li evidenzieranno

immediatamente al responsabile dell'aliquota il quale, se necessario, rappresenterà il problema al magistrato delegante e, se del caso, al procuratore

L'organico del personale amministrativo – che è sprovvisto di dirigente amministrativo - prevede le unità sopra rappresentate, in parziale copertura.

Sono di competenza del Procuratore della Repubblica (anche tenuto conto dell'assenza in questo Ufficio della figura del Dirigente Amministrativo) l'organizzazione dell'Ufficio, anche in relazione all'attività amministrativa, ad eccezione di quella delegabile.

Si è proceduto al provvedimento di assegnazione del personale presente in pianta organica, definendo mansioni e compiti.

Il Procuratore cura la gestione dei servizi avvalendosi dell'attività del direttore amministrativo, attraverso riunioni con cadenza bimestrale, che rendano le necessità, l'andamento ed il contesto dei vari uffici dei vari servizi processuali, le anomalie ed i rimedi per portarli a soluzioni.

2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;

Saranno previste riunioni interlocutorie mensili con il Presidente del Tribunale dirette a monitorare l'andamento dei criteri di priorità ed il soddisfacimento degli obiettivi da realizzare, analizzando le attività e gli elementi che possono essere arricchiti nello scambio e nel dialogo tra Uffici, anche facendo luogo a cartelle di condivisione tra Uffici requirente, Gip , Gup e dibattimento, nonché esecuzione.

3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

L'introduzione dei nuovi strumenti informatici posti dalla riforma Cartabia necessita dell'integrazione dell'attività dell'ordine forense circondariale per la migliore realizzazione del progetto app, del fascicolo informatizzato e della consolle, anche per la praticabilità e l'ordinarietà dell'inserimento e effettivo degli atti.

Le interlocuzioni possono avere cadenza bimensile e possono riguardare anche il confronto sulle nuove tematiche processuali e sostanziali.

B. Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)

Questo Ufficio darà luogo a protocollo multidisciplinare e interistituzionale d'intesa con la procura dei minori per l'adozione di interventi coordinati; nella gestione dei maltrattamenti e dell'abuso; all'infanzia e la protezione e la tutela dei bambini e adolescenti che ne sono vittime

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

1. Porre in essere azioni sinergiche tra i soggetti firmatari che a vario titolo sono impegnati nel contrasto al fenomeno della violenza, nel rafforzamento degli interventi di promozione e nella protezione dei diritti dei minori vittimizzati.

2. Favorire modalità stabili di confronto e di raccordo interistituzionale, volte a garantire percorsi operativi e progettuali integrati ed omogenei sul territorio.
3. Concordare gli orientamenti per le Autorità Giudiziarie e le Forze dell'ordine gli operatori dei Servizi Sanitari, sociali, scolastici ed educativi per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati,
4. *Promuovere, tenendo conto del ruolo istituzionale e degli accordi tra Enti già normati a livello nazionale e regionale con leggi e normative* - così da normativa riportata in appendice- che ne individuano chiaramente competenze, funzioni, referenze e ruoli, una rete istituzionale di competenze e responsabilità, altamente specializzata in materia di violenza, maltrattamento e abuso sessuale che: a. offra criteri e indicatori utili a favorire una rilevazione più organizzata e puntuale dei dati e delle informazioni (personali, familiari e ambientali) che possono qualificare una situazione di rischio e di pregiudizio ai danni di un soggetto minorenne ed evitare false segnalazioni o falsi positivi; b. gestisca correttamente le informazioni degli operatori, pubblici o privati, o di privati cittadini che sono a contatto con il bambino in condizione di presunto od accertato disagio

Il protocollo di intesa avrà come oggetto la gestione di ogni situazione di maltrattamento, violenza anche assistita e abuso all'infanzia e all'adolescenza e si pone l'obiettivo di garantire l'offerta di un appropriato intervento di tutela e cura sia delle vittime che del contesto familiare nonché di proporre un intervento di cura a coloro che agiscono il maltrattamento.

Gli OBIETTIVI della segnalazione/denuncia sono: * Tutelare il minore a rischio e/o vittima di violenze;

- Avviare un procedimento civile e amministrativo di accertamento e valutazione del rischio e del danno cui è esposto il minore;
- Avviare un procedimento civile relativo alla responsabilità genitoriale, se del caso;
- Rimuovere condizioni di pregiudizio;
- Adottare misure di protezione e interdittive, se necessario;
- Avviare il procedimento penale di accertamento delle responsabilità del presunto autore di reato.
- Instaurare un contesto di sicurezza fisica e mentale per il minore affinché gli interventi di valutazione e cura possano essere realizzati, favorendo la continuità delle relazioni affettive già in essere.
- Affrontare le negazioni di responsabilità che caratterizzano il funzionamento del genitore pregiudizievole, maltrattante o abusante.

DESTINATARI della segnalazione/denuncia sono:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per quanto di specifica competenza in relazione all'apertura di procedimenti a tutela del minore e per attivare misure di protezione.

Gli autori della segnalazione/denuncia effettuata sono:

- **Gli operatori dei servizi sociali:** raccolgono segnalazioni da terzi (scuola, vicini, familiari, operatori di altri servizi, ecc.), se del caso approfondiscono le informazioni raccolte e, innanzi all'ipotesi di situazioni che si configurino come grave pregiudizio psico-fisico e/o reato procedibile d'ufficio, trasmettono immediatamente segnalazione/denuncia alla A.G. competente, in quanto sono

tenuti agli obblighi che derivano loro in qualità di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio (art. 331 cpp.);

- **Gli operatori scolastici:** adempiono all'obbligo di segnalazione/denuncia informando gli uffici della Procura della Repubblica minorile per segnalare situazioni di trascuratezza o abbandono e Procura ordinaria per sospetti di maltrattamenti e/o abuso sessuale, si raccomanda inoltre che la scuola coinvolga i servizi territoriali nelle situazioni di disagio o di forte preoccupazione;
- **Operatori del servizio sanitario:** è indispensabile che gli operatori sanitari territoriali ed ospedalieri segnalino al competente Servizio Sociale territoriale nel caso di 403 cc e all'Autorità Giudiziaria le situazioni di grave pregiudizio psicofisico e quelle che si configurano come reati procedibili d'ufficio; quando gli operatori sanitari hanno notizie di reati procedibili d'ufficio, essi sono tenuti a redigere un referto, che assolve al dovere degli esercenti una professione sanitaria di contribuire alla ricostruzione delle prove e dare avvio a misure di accertamento penale.

La nuova formulazione dell'art. 609 decies c.p. prevede oggi che, nei casi in cui i reati, specificamente indicati nel 1° c., siano commessi in danno di minorenne o qualora si proceda per il delitto di cui agli artt. 609 quater, 572 e 612 bis c.p., commessi ai danni di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica procedente ne dà notizia direttamente al Tribunale per i Minorenni.

Qualora tale comunicazione riguardi taluni dei delitti previsti negli articoli 572, 609 ter e 612 bis, questa si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155, nonché 330 e 333 c.c.

Se ne deduce, confortati anche dalla disposizione normativa di cui all'art. 336 2° c. c.c., che tale ultima Autorità possa provvedere di ufficio all'adozione di tutti i procedimenti a tutela del minore coinvolto, nel massimo rispetto delle esigenze di segretezza e di speditezza delle indagini in corso e previo eventuale concerto con la Procura procedente, e ferma, altresì, la necessità di darne notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

In ogni caso al minore, vittima dei reati di cui sopra, è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali (art. 609 4° c.). --Si sottolinea l'opportunità che le comunicazioni di cui all'art. 282 quater c.p.p., relativa alla sottoposizione dell'imputato al programma di prevenzione della violenza, quelle di cui all'art. 299 c.p.p., l'avviso di cui all'art. 408, c. 3 bis c.p.p., il provvedimento di allontanamento adottato ex art. 384 bis c.p.p., allorquando si tratta di genitore di persone minorenne, vadano dati tempestivamente anche al T.M. anche al fine di concordare le modalità più opportune nell'interesse primario del minore eventualmente convivente.

Si converrà che:

- il procedimento giudiziario non costituisca un'ulteriore vittimizzazione del minore;
- il minore ottenga un adeguato ascolto in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione del minore dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale;

- l'audizione del minore si svolga in forma protetta mediante l'utilizzo di locali che consentano di evitare ogni contatto con l'indagato e/o con l'autore dell'abuso;
- l'ascolto del minore sia svolto quanto prima possibile e condotto da personale esperto nella materia; Sia, possibilmente, sempre la stessa persona ad ascoltare il minore anche se in fasi processuali diverse; l'ascolto del minore dovrà essere condotto, comunque, preferibilmente alla presenza di un esperto, allorquando non si ravvisino immediatamente gli estremi per rinviare l'attività alla sede privilegiata dell'incidente probatorio, oppure non lo consentano i tempi di attesa, connessi alle indagini;
- il minore ottenga assistenza affettiva, psicologica e sociale in ogni stato e grado del procedimento penale come previsto dall'art. 609 decies, attraverso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi istituiti dagli enti locali e ogni altra risorsa di assistenza esistente a livello locale;
- sia verificata l'opportunità di nominare un curatore speciale ex artt. 77 e 338 c.p.p. 78, 79 ed 80 c.p.c. ove si rilevi conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ed affinché si possa procedere alla nomina di un legale che ne assicuri la costituzione di parte civile nel procedimento penale o proceda alla sua assistenza nei procedimenti *de potestate* e adottabilità;

La validazione della testimonianza del minore è disposta dall'Autorità Giudiziaria ed è richiesta nell'ambito del procedimento giudiziario penale. Questa attività valutativa è volta a verificare la compatibilità tra i fatti segnalati e lo stato del minore, nonché la capacità dello stesso di rendere testimonianza e la sua attendibilità.

Si raccomanda che tutti i professionisti coinvolti prestino attenzione ad evitare o limitare per quanto possibile la sovrapposizione tra gli interventi valutativi e gli interventi predisposti dall'Autorità Giudiziaria civile e penale (audizione del minore da parte dell'Autorità Giudiziaria in fase istruttoria, CTU predisposte dal tribunale per i Minorenni, dal Pubblico Ministero o dal Giudice per le indagini preliminari sul procedimento giudiziario penale). Esiste, infatti, il rischio quando non si costruisce la rete tra i diversi operatori che a vario titolo sono implicati nel caso del minore in oggetto di effetti iatrogeni e di vittimizzazione istituzionale sul bambino, quale conseguenza della sua esposizione a ripetuti ascolti e osservazioni diagnostiche.

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Nulla in proposito.

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

A. Esoneri

Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 Circ. Procure)

Gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale. Non vi sono Magistrati che usufruiscono di esonero, tranne che per il Procuratore della Repubblica per il limite del 30% del lavoro dell'Ufficio.

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
Procuratore della Repubblica	Area generale, area prima e seconda, civile	Ruolo di Procuratore della Repubblica	70%	Criterio automatico SICP algoritmo percentualistico Regola cronologica successiva nell'intertempo applicativo

B. Funzioni assegnate ai magistrati

- 1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)**

La riduzione dal lavoro ordinario può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia (delibera del Consiglio del 6 novembre 2019) e può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

La funzione di referente informatico è stata assegnata al dott. Vincenzo Chierico. Egli, per sua volontà, non usufruisce di riduzioni.

- 2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)**

L'esonero tiene conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% del carico di lavoro. La misura dell'esonero può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

Il referente per la formazione è il Procuratore della Repubblica.

Usfruisce di banche dati, di utilizzo di riviste anche personali e di collegamenti con il servizio di documentazione della Procura Generale della Corte Suprema. Non ha struttura di ausilio, attesa la dedizione ad altro delle unità impiegate nella Procura Circondariale.

Non usufruisce allo scopo, di percentuale di esonero, attribuita la riduzione del 30% come sopra riportato secondo le norme della circolare sull'organizzazione delle Procure.

3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 69 e 70 Circ. Procure)

La misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria è stabilita nel 40%, e non è rinunciabile.

Non vi sono Magistrati nell'Ufficio componenti lo Sto.

4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 71 e 72 Circ. Procure)

I componenti eletti del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che ricoprano incarichi direttivi o semidirettivi, non possono usufruire dell'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria.

La misura dell'esonero che può essere riconosciuta ai magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione è regolata come segue:

- a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati togati in pianta organica;
 - b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati togati;
 - c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati togati;
 - d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati togati in pianta organica;
 - e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
- L'esonero non è rinunciabile.

Non vi sono, all'uopo, Magistrati eletti.

IX. Benessere organizzativo e tutela della genitorialità

A. Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità (di cui agli articoli 73 ss. della circolare).

Con riferimento alla tutela della genitorialità e della salute, non vi sono tutele da approntare per i componenti l'Ufficio. Qualora risultino evenienze importanti per la tutela della prole della genitorialità, della disabilità sarà cura dell'Ufficio provvedervi con variazione organizzativa secondo i dettami consiliari, dando luogo a misure organizzative inerenti alla flessibilità organizzativa e le modalità di assegnazione degli affari in caso di congedo parentale.

Il benessere organizzativo di un Ufficio requirente passa anche per il **recupero psico-fisico dei magistrati al termine del turno esterno h. 24 che, nel caso di specie, ha una durata settimanale** e, oggettivamente, può imporre un impegno significativo di risorse.

Il Procuratore provvederà a concedere al Magistrato che sia stato effettivamente e significativamente impegnato in orario notturno, o in giorno festivo e che ne faccia

richiesta, un giorno di recupero delle energie lavorative, da godere di regola immediatamente dopo il termine del turno stesso una volta ultimati gli adempimenti connessi alla redazione degli atti urgenti (non computato nel congedo ordinario né straordinario) e, comunque, entro un mese dalla cessazione del turno. Termine prorogabile solo su specifica motivazione e autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Ciò compatibilmente con le esigenze di servizio.

Si trasmette il presente decreto all'On. Consiglio giudiziario presso la Corte di appello de L'Aquila per le proprie determinazioni.

Si comunichi, inoltre,

al Sig. Procuratore generale de L'Aquila,

al Sig. Presidente del Tribunale di Vasto;

al sig. Presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto.

Inoltre, si partecipa che ogni altra disposizione interna precedente incompatibile con il presente documento deve intendersi implicitamente abrogata.

Si allega:

verbale di riunione con il Presidente del Tribunale in ordine ai criteri di priorità del 26 settembre 2024;

direttiva e circolare del Sig. Procuratore Generale del 20 dicembre 2017 in ordine ai criteri per l'avocazione e per la comunicazione dei procedimenti in scadenza;

direttiva dell'Ufficio in ordine ai criteri applicativi per l'attuazione degli indici investigativi in ordine l'attuazione dei c.d. reati da codice "rosso", con allegati su file zip;

direttiva dell'Ufficio in ordine ai criteri applicativi per l'attuazione degli indici investigativi in ordine l'attuazione del reato ex art. 603 bis c.p., nonché in ordine ai rilievi penali da sfruttamento del lavoro.

Vasto, il dì 8 settembre 2024

Il Procuratore della Repubblica

